

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 361<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 20 MARZO 1990

(Notturna)

Presidenza del presidente SPADOLINI

#### INDICE

**CONGEDI E MISSIONI** ..... Pag. 3

#### **DISEGNI DI LEGGE**

##### **Seguito della discussione:**

«Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (1138);

«Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale» (140), d'iniziativa del senatore Pozzo e di altri senatori;

«Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione» (1159), d'iniziativa del senatore Macaluso e di altri senatori;

«Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione» (2028), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori:

\* MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni ..... 7 e passim

\* STRIK LIEVERS (*Fed. Eur. Ecol.*) ..... Pag. 11  
CORLEONE (*Fed. Eur. Ecol.*) ..... 11  
GOLFARI (*DC*), relatore ..... 12 e passim  
\* RASTRELLI (*MSI-DN*) ..... 12 e passim  
LIPARI (*DC*) ..... 13 e passim  
POLLICE (*Misto-Verdi Arc.*) ..... 14 e passim  
\* NESPOLO (*PCI*) ..... 17  
CASOLI (*PSI*) ..... 17, 22, 31  
\* VISENTINI (*PRI*) ..... 22 e passim  
CORRENTI (*PCI*) ..... 26  
MARIOTTI (*Fed. Eur. Ecol.*) ..... 32, 34, 37  
\* RIVA (*Sin. Ind.*) ..... 41, 47  
PINNA (*PCI*) ..... 42, 46  
GIUSTINELLI (*PCI*) ..... 48  
FLORINO (*MSI-DN*) ..... 51

#### **ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE**

**DI MERCOLEDÌ 21 MARZO 1990** ..... 51

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore



### **Presidenza del presidente SPADOLINI**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 21).  
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 14 marzo.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Argan, Bisso, Bo, Boato, Calvi, Cascia, Covatta, De Cinque, De Rosa, Evangelisti, Fanfani, Genovese, Leone, Malagodi, Marinucci Mariani, Meoli, Micolini, Montresori, Pavan, Pezzullo, Picano, Pizzo, Pulli, Ranalli, Rigo, Scivoletto, Senesi, Ulianich, Vecchietti, Visca, Zecchino, Zito, Zuffa.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bono Parrino, Ferraguti, Manieri, a Bruxelles, per i lavori del Forum promosso dalla Commissione dei diritti della donna del Parlamento europeo.

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**«Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (1138);**

**«Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale» (140),  
d'iniziativa del senatore Pozzo e di altri senatori;**

**«Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione» (1159), d'iniziativa del senatore Macaluso e di altri senatori;**

**«Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione» (2028), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1138, 140, 1159 e 2028.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1138, nel testo proposto dalla Commissione.

L'articolo 10 è il seguente:

Art. 10.

*(Obblighi dei concessionari)*

1. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti all'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

2. È vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subliminale.

3. È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

4. I concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche, salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dal concessionario, tale termine è ridotto ad un anno.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. La disciplina di cui agli articoli da 51 a 60 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulle opere radiodiffuse si applica anche alla radiodiffusione sonora e televisiva privata».

10.10

VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I film vietati ai minori non possono essere trasmessi nè integralmente nè parzialmente, salvo i casi in cui il Garante ne autorizzi la trasmissione tenuto conto del loro valore artistico su conforme parere di una apposita commissione da lui nominata. In tali casi la trasmissione può essere effettuata solo dopo le ore 22,30 e deve essere preceduta dall'indicazione della sussistenza del divieto».

10.9

STRIK LIEVERS

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I programmi televisivi devono essere tali da non nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, da non indurre ad atteggiamenti

di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità, e non devono contenere scene di violenza gratuita o pornografiche».

10.6

BOCHICCHIO SCHELOTTO, CALLARI GALLI,  
GIUSTINELLI, TEDESCO TATÒ, SENESI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. È vietata la trasmissione televisiva e radiofonica di programmi che contengono scene pornografiche, che inducono a violenza gratuita o ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità».

10.11

VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. È inibita la diffusione per radio o per televisione di films e di lavori teatrali ai quali sia stato negato il nulla-osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori degli anni 18».

10.12

POZZO, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Ai titolari di concessione di radiodiffusione televisiva è fatto divieto di trasmettere *film* ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione in pubblico o vietati ai minori di anni diciotto.

3-ter. In caso di violazione del divieto di cui al precedente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto televisivo».

10.14

LIPARI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. I film vietati ai minori degli anni diciotto possono essere trasmessi non prima delle ore 22,30 e non oltre le ore 7, e devono essere preceduti dall'indicazione della sussistenza del divieto».

10.4

FIORI, RIVA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. I film vietati ai minori non possono essere trasmessi, nè integralmente nè parzialmente, prima delle ore 22,30, e devono essere preceduti dall'indicazione della sussistenza del divieto».

10.7

BOCHICCHIO SCHELOTTO, NESPOLO, TEDESCO  
TATÒ, GIUSTINELLI, SENESI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. I film vietati ai minori di anni 14 non possono essere trasmessi nè integralmente nè parzialmente prima delle ore 22,30».

10.3

MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, BAUSI, BEOR-  
CHIA, PATRIARCA, CAPPELLI, COLOMBO,  
CORTESE, DE CINQUE, GIACOVAZZO, IANNI,  
LOMBARDI, ZANGARA, TOTH

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. I film vietati ai minori di anni 14 non possono essere trasmessi nè parzialmente nè integralmente prima delle ore 22,30».

10.2

GIACOVAZZO, COLOMBO, SARTORI, GALLO

*All'emendamento 10.1, dopo le parole: «di cui ai commi precedenti»,  
inserire le seguenti: «con esclusione del divieto di cui al comma 3».*

10.1/1

BOCHICCHIO SCHELOTTO, NESPOLO, PINNA,  
GIUSTINELLI, VISCONTI, GALEOTTI, CALLARI  
GALLI, LOTTI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. In caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su conforme parere del Garante, può disporre la disattivazione dell'impianto televisivo, a seconda della gravità del fatto, per un periodo da uno a dieci giorni. La reiterazione delle sanzioni esclude per il concessionario privato la legittimazione a richiedere il rinnovo della concessione o dell'autorizzazione».

10.1

LIPARI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «salvo accordo contrario tra gli  
aventi diritto e il concessionario».*

10.8

PINNA, GIUSTINELLI, FERRARA Maurizio,  
LOTTI, VISCONTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciata la concessione. Il regolamento di cui all'articolo 35 e la convenzione stipulata con la concessionaria del servizio pubblico determinano i casi in cui è ammessa deroga a tale obbligo».

10.5

IL RELATORE

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«4-bis. Qualora la trasmissione venga effettuata con sistemi ad ascolto selettivo i termini di cui al comma precedente sono ridotti alla metà».

10.13

VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Ricordo che nella seduta pomeridiana tali emendamenti sono stati illustrati e che su di essi si è già pronunciato il relatore.

Invito pertanto il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, l'articolo 10 affronta una materia molto delicata, quella del contenuto delle trasmissioni in relazione in particolare alla tutela dei minori. Come premessa al parere, vorrei fare alcune constatazioni. Attualmente, per quanto riguarda le opere cinematografiche, sono previste delle commissioni di censura, se così vogliamo definirle, che qualora non rilascino il nulla osta in relazione alla legge n. 103 del 1975 e alla legge ancora precedente del 1948, vietano la trasmissione per mezzo televisivo di opere per cui il nulla osta non sia stato rilasciato.

Esistono poi altri divieti, quali quello ai minori di 18 anni o ai minori di 14 anni. Naturalmente negli oltre due decenni trascorsi dall'istituzione delle commissioni, sono andati modificandosi anche i criteri di valutazione, per cui ci sono film che oggi probabilmente subirebbero il divieto ai minori di 14 anni e che invece ieri o l'altro ieri hanno subito un divieto ai minori di 18 anni. Se vogliamo fare delle esemplificazioni, «Rocco e i suoi fratelli» è vietato ai minori di 18 anni e «C'era una volta in America», che abbiamo visto in televisione, è vietato ai minori di 14 anni. Chi avesse potuto assistere o ricordasse il primo film e avesse assistito al secondo può avvertire come i criteri di valutazione si siano profondamente modificati.

La prassi che si è istituita è nel senso che da parte delle emittenti televisive si chiede – tra l'altro proponendo determinati tagli, anche se ho la sensazione che non sempre questi tagli vengano ricordati nel momento della trasmissione da chi trasmette – la derubricazione da

«vietato ai minori di 18» a «vietato ai minori di 14», poichè la normativa attuale stabilisce che per i film vietati ai minori di 14 anni non c'è limitazione alcuna e pertanto un'emittente li può trasmettere a qualsiasi ora. Al contrario, per i film vietati ai minori di 18 anni c'è il divieto: pertanto, riprendendo l'esemplificazione già fatta, «Rocco e i suoi fratelli» è vietato a qualsiasi ora, mentre altri film, come quello che ho citato, possono essere trasmessi anche in ore destinate ad un pubblico minorile.

Il Governo, con il testo che aveva presentato, aveva proposto – anche per evitare il fenomeno della derubricazione – che si parlasse di film vietati ai minori e che, sia che fossero vietati ai minori di 14 anni o ai minori di 18, venissero trasmessi soltanto dopo le 22,30, non potessero essere trasmessi nè integralmente nè parzialmente prima delle 22,30 e dovessero essere preceduti dall'indicazione della sussistenza del divieto. Gli accordi intervenuti tra le forze di maggioranza e i conseguenti emendamenti del Governo avevano modificato questa normativa, prevedendo che i film vietati ai minori di 14 anni potessero essere trasmessi dopo le 22,30, mentre i film vietati ai minori di 18 anni si trasmettevano soltanto se il garante ne avesse riconosciuto la particolare validità artistica.

In sede di Commissione, per un voto incrociato con opposte finalità, questa norma è stata abrogata e quindi in Aula è stato presentato un testo che prevede una formulazione molto generica, in quanto non fa più riferimento alle commissioni per la possibilità di proiettare i film nelle sale cinematografiche. A questo riguardo si sono peraltro dette molte imprecisioni. In Italia non esistono sale cinematografiche, come in Francia, che possono trasmettere opere di particolare fattura; la verità è che molto spesso quelle opere che si vedono – senza dare al termine «opere» alcun valore positivo – in particolari sale vengono trasmesse perchè sono state sottoposte alle commissioni con dei tagli, che poi non vengono rispettati in sede di proiezione. Ne consegue che ora ci troviamo di fronte ad una scelta che dovrebbe essere equilibrata anche se, come sempre, è difficile trovare il punto di equilibrio; il fatto che il Governo avesse proposto di evitare la distinzione tra film vietato ai minori di 14 anni e film vietato ai minori di 18 anni testimonia il mio convincimento in materia. Tenuto conto che si tratta di opere cinematografiche valutate dalle commissioni in un arco di tempo pluridecennale, mi sembrava che la semplice specificazione «vietato ai minori» potesse assolvere alla finalità che ci proponiamo di tutela dei minori.

Passo ora a pronunciarmi sugli emendamenti in esame, non negando qualche disappunto per non avere la Commissione potuto proporre, in relazione a quel voto incrociato per contrapposte finalità, un testo compiuto, più organico e razionale.

Per quanto concerne l'emendamento 10.10, mi associo al relatore nella espressione del parere contrario.

L'emendamento 10.9, presentato dal senatore Strik Lievers, risulta più restrittivo rispetto all'originario testo proposto dal Governo; su tale emendamento esprimo parere contrario, condividendo le considerazioni della senatrice Boichichio Schelotto sul fatto che anche la famiglia ha dei doveri rispetto alla funzione di tutela. Quando si dice che la



televisione entra in tutte le case, si dimentica che anche determinati periodici e determinati libri entrano in tutte le case.

FIORI. I libri ed i periodici per entrare nelle case devono essere acquistati in edicola; la televisione invece entra in casa autonomamente.

MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Senatore Fiori, non credo che il «Kamasutra» sia un libro particolarmente scandaloso, ma era questa estate allegato ad un periodico d'opinione di grande tiratura. Quindi, se compro quel periodico d'opinione porto a casa anche quel testo o testi di altra natura.

Chiaramente si tratta di materia estremamente complessa e delicata, sulla quale ho l'impressione che le battaglie di fede siano estremamente difficili da condurre.

L'emendamento 10.6 tende a modificare la formulazione del comma 3.

BOCHICCHIO SCHELOTTO. Elimina il divieto e lascia una sorta di autoregolamentazione.

MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. La formulazione proposta con l'emendamento 10.6 mi sembra troppo permissiva – tanto per bilanciare anche il parere contrario espresso sull'emendamento 10.9, presentato dal senatore Strik Lievers – per cui esprimo parere contrario.

Per quanto concerne l'emendamento 10.11, mi associo al relatore nell'espressione di un parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.12, esso è semplicemente la ripetizione di una norma già vigente, quella appunto della legge che stabilisce il divieto di diffusione di film (non più lavori teatrali, perchè c'è una norma successiva che li riguarda e non sono sottoposti al nulla osta) per i quali sia stato negato il nulla osta. Quindi, esprimo parere negativo.

La stessa considerazione vale per il primo comma dell'emendamento 10.14 del senatore Lipari. Debbo dire che, per quanto riguarda il secondo comma, se guardiamo all'articolo 31 e ai casi di recidiva, in quei casi di recidiva è prevista, non soltanto per questa ma anche per altre fattispecie, la revoca della concessione. Basta rifarsi all'articolo 31, che è quello che stabilisce le sanzioni amministrative del Garante.

Per quanto attiene all'emendamento 10.4, esso stabilisce il divieto di trasmissione per i film vietati ai minori degli anni 18, quindi per i minori in genere, che non possono, secondo tale emendamento, essere trasmessi prima delle ore 22,30 e oltre le ore 7 e mi pare che ripeta un concetto (sia pure con formulazione diversa) già presente nel disegno di legge governativo. Quindi, mi rimetto all'Assemblea.

Analoga considerazione farò per quanto riguarda l'emendamento 10.7, che mi pare si rifaccia appunto al concetto del disegno di legge originario del Governo.

L'emendamento 10.3, per il quale ugualmente mi rimetto all'Assemblea, invece stabilisce che il divieto sia per i minori di anni 14. Debbo

dire, senatore Mancino, che probabilmente il problema è quello di rivedere tutto il sistema del nulla osta, della formazione delle commissioni e del loro funzionamento, perchè posso facilmente prevedere (e mi auguro di non sbagliare) che, qualora questa norma passi, il fenomeno della derubricazione da minori di 18 a minori di 14 anni sarà ancora più intensificato. Vi sono film piuttosto arditi che sono stati derubricati a minori di 14 anni e che sono stati trasmessi dai *networks* nazionali o addirittura dall'emittente pubblica.

Anche per l'emendamento 10.2 mi rimetto all'Assemblea, valendo per esso la stessa considerazione già fatta per il precedente emendamento.

Circa l'emendamento 10.1, mi richiamo all'articolo 31 e alle sanzioni amministrative stabilite con riferimento ai vari articoli. Credo che quella dell'esame dell'articolo 31 sia la sede opportuna per vedere se le norme che vi sono contenute sono congrue o non congrue ed eventualmente per perfezionarle; non mi sembra che sia questo l'articolo in cui affrontare il problema. Quindi chiedo al senatore Lipari di ritirare questo emendamento per esaminare poi questa ipotesi in sede di esame dell'articolo 31.

Circa l'emendamento 10.8, francamente non capisco perchè bisogna eliminare le parole: «salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il concessionario». Cioè il comma 10 stabilisce, a tutela della produzione cinematografica, che non possa essere trasmesso televisivamente un film se non sono passati due anni dall'inizio della sua programmazione nelle sale cinematografiche; nel caso di opere coprodotte questo termine è ridotto ad un anno. Ora, francamente non riesco a capire perchè si debba negare agli aventi diritto a questa tutela la possibilità di stabilire con il concessionario una norma diversa: se ritengono, essendo i proprietari del bene, di non tutelarlo consentendone la trasmissione prima dei due anni, interverranno accordi fra le parti. Non capisco perchè la legge debba vietare tali accordi.

Concordo con l'emendamento 10.5 del relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 10.13, esso recita: «Qualora la trasmissione venga effettuata con sistemi ad ascolto selettivo i termini di cui al comma precedente sono ridotti alla metà». Ebbene, credo che per ascolto selettivo si intenda una forma di *pay-tv*, vale a dire di televisione per abbonamento attraverso decrittore; allora, anche in questo caso ritengo di dover dare parere negativo, perchè può valere la norma generale, salvo accordi che intervengano fra le parti, qualora non sia approvato l'emendamento rispetto al quale ho espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.10, presentato dal senatore Visibelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.9.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, vorrei chiarire la portata di questo emendamento perchè forse dall'interpretazione data dal relatore può essere sorto qualche equivoco. Questo mio emendamento infatti propone di prendere atto che esiste un ordinamento generale, che stabilisce l'esistenza di divieti per film nei confronti di minori di 18 e di 14 anni. Partendo allora dalla constatazione, che credo sia alla portata di ciascuno di noi, in base alla quale un film trasmesso in televisione è messo a disposizione di chiunque, perchè esistono moltissimi casi in cui i genitori non controllano l'uso che del mezzo televisivo i minori fanno, ritengo che per coerenza e per rispetto della certezza del diritto non si possa che stabilire il divieto della trasmissione in televisione di tutti i film vietati sia ai minori di 18 anni che a quelli di 14, con le eccezioni evidentemente relative al particolare valore di determinati film; eccezioni che dovranno essere stabilite dal Garante.

Da questo punto di vista non ho fatto differenza tra i film vietati ai minori di 18 anni e quelli preclusi ai minori di 14 anni, tenendo conto delle considerazioni svolte ora anche dal Ministro. Evidentemente il Garante potrà ritenere che «Rocco e i suoi fratelli» potrà essere trasmesso in relazione al suo valore a prescindere dal fatto che il divieto nei confronti di quel film valga per i minori di 18 o 14 anni.

Ripeto quanto ho già detto prima: certamente è tutta da ridiscutere la questione dei criteri con cui si stabiliscono i divieti. Ritengo che diversi film per i quali sussiste il divieto sarebbero molto meno dannosi di altri per i quali nessun divieto è indicato. Il criterio del divieto oggi è legato soltanto ad un aspetto connesso in qualche maniera alla sessualità, mentre altri e molto più pertinenti dovrebbero essere i motivi di divieto. Allora si dovrebbe intervenire in tale sede; però, finchè i divieti esistono, rigore logico e coerenza vogliono che si adotti una soluzione come quella da me indicata. Le altre proposte sono giuridicamente confuse, sono pasticciate, non garantiscono nulla e nessuno e non tengono conto di un'esigenza primaria che credo non possa non essere tenuta in primaria considerazione, vale a dire la tutela dei minori, senza in nulla violare la libertà dei maggiorenni di vedere dove vogliono (al cinema o in televisione o con le cassette video) i film che desiderano.

Teniamo conto che stabilire soltanto il limite delle 22,30 in molti casi significa incoraggiare i bambini che non sono controllati in modo adeguato dalle famiglie ad andare a letto a mezzanotte anzichè alle 22.30.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, faccio una dichiarazione di voto contrario a questo emendamento presentato dal collega Strik Lievers, perchè non sono affatto convinto che questa sia una soluzione che dà certezza di diritto, anche perchè ho l'impressione che costringeremmo il Garante a diventare l'estensore di un nuovo libro dell'«Indice», con un carico di responsabilità eccezionale. Inoltre, fra i criteri di scelta del Garante, oltre a tutti quelli che noi possiamo immaginare, probabilmen-

te si dovrebbe inserire anche quello della particolare concezione morale che egli dovrebbe avere nella scelta dei film da far vedere o consentire di far vedere agli adulti o ai minori nelle televisioni italiane. Credo che questa sia la ragione di fondo dell'incertezza, indipendentemente dal fatto che qui si gioca un criterio di responsabilità educativa; responsabilità educativa che deve essere affidata, io credo, alla famiglia e non già ad una concezione di autorità o di divieto.

Sono queste le due ragioni per cui non voterò a favore di questo emendamento.

GOLFARI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, soltanto un chiarimento, dal momento che con il collega Strik Lievers indirettamente c'è stata una diversità di valutazione. Vorrei intervenire in ordine al suo intervento.

Confermo la posizione contraria del relatore sull'emendamento 10.9. Proprio dalla precisazione che il senatore Strik Lievers ha fatto evinco che avevo capito bene, mentre lo stesso senatore Strik Lievers sostiene che avrei capito male. Secondo la sua proposta in effetti dopo le 22.30 verrebbero trasmessi anche i film vietati ai minori di 18 anni, i quali sono comunque proibiti secondo la legislazione attuale. Certo, c'è il Garante, ma ammesso che questi dia il parere favorevole, i film vietati ai minori di 18 anni verrebbero trasmessi dopo le 22.30.

Avevo ragione io quindi nel sostenere che la norma proposta dal senatore Strik Lievers fosse più permissiva rispetto alla situazione attuale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.9, presentato dal senatore Strik Lievers.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.6, presentato dal senatore Boichio Schelotto e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.11, presentato dal senatore Visibelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.12.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, desidero far notare a lei e all'Assemblea che questo emendamento è del tutto analogo a quello del

senatore Lipari, il 10.14, nella parte relativa al comma 3-bis. Infatti, l'emendamento del senatore Lipari comprende anche un comma 3-ter.

Non vorrei che l'eventuale reiezione del nostro emendamento precludesse la votazione dell'analoga proposta del senatore Lipari. Propongo pertanto di porre in votazione un unico emendamento costituito dal 3-bis così come è nella nostra formulazione e dal 3-ter nella formulazione del senatore Lipari.

**PRESIDENTE.** Il senatore Lipari deve dare il suo consenso a questa operazione.

**LIPARI.** Accetto la proposta del senatore Rastrelli.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento composto dal comma 3-bis, così come proposto dall'emendamento 10.12, presentato dal senatore Pozzo e da altri senatori, e dal comma 3-ter, così come proposto dall'emendamento 10.14, presentato dal senatore Lipari, senza l'ultima parola «televisivo».

**È approvato.**

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 10.4, presentato dai senatori Fiori e Riva, e 10.7, presentato dal senatore Bochicchio Schelotto e da altri senatori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.3, semprechè non sia precluso.

**LIPARI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LIPARI.** Signor Presidente, l'emendamento 10.3, identico all'emendamento 10.2, riguarda i film vietati ai minori di 14 anni, che non erano previsti dalla normativa e quindi questi due emendamenti non possono risultare preclusi da quanto fin qui approvato.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, identico all'emendamento 10.2, presentato dal senatore Giacobazzi e da altri senatori.

**È approvato.**

L'emendamento 10.1/1 risulta decaduto perchè il senatore Lipari ha ritirato il primo periodo dell'emendamento 10.1, riservandosi di presentare il secondo periodo come emendamento all'articolo 31.

Metto ai voti l'emendamento 10.8, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.13, presentato dal senatore Visibelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

*(Azioni positive per la pari opportunità)*

1. La concessionaria pubblica e i concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, sono tenuti a promuovere azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, nonché di assegnazione di posti di responsabilità.

2. I concessionari di cui al comma 1 sono tenuti, ogni due anni, a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli e della remunerazione effettiva da trasmettere alla Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 1984.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. I titolari delle concessioni di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a promuovere azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, nonché di assegnazione di posti e responsabilità.

2. I concessionari di cui al comma precedente sono tenuti, almeno ogni due anni, a redigere un rapporto alle competenti Commissioni parlamentari e alla Commissione nazionale per le pari opportunità, sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli e della remunerazione effettiva».

11.1

POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

POLLICE. Signor Presidente, per quanto riguarda questo emendamento, vorrei ricordare che si impone la necessità di addivenire ad una definizione delle azioni che devono essere intraprese per eliminare le

condizioni di disparità di assunzioni da parte delle concessionarie di radiodiffusione sonora e televisiva.

Quasi dappertutto ciò non viene rispettato, soprattutto in termini di organizzazione e distribuzione del lavoro, in particolare nel momento di assegnazione di posti di responsabilità.

In tal senso, quindi, vorrei ricollegarmi ad un dibattito che nel mondo del lavoro è già stato ampiamente svolto, che però nei fatti non viene mai rispettato. Pertanto ho ritenuto opportuno reintrodurre una considerazione fatta anche da altri colleghi, aggiungendo che i concessionari sono tenuti, ogni due anni, a redigere un rapporto alle competenti Commissioni parlamentari e alla Commissione nazionale per le pari opportunità, sulla situazione del personale maschile e femminile. Drammaticamente in queste concessionarie non si rispettano le quote, non si tiene conto di tale grave problema e quindi sembra opportuno che una tale regolamentazione venga introdotta in termini legislativi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'importante questione che ha sollevato il senatore Pollice con il suo emendamento.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Perchè contrario?

GOLFARI, *relatore*. Perchè, signor Presidente, abbiamo discusso di questo articolo in lungo e in largo in sede di Commissione. In effetti, eravamo partiti da una proposta della collega Senesi che era assai più elaborata di questa. Dopo una lunghissima discussione siamo giunti alla formulazione attuale che viene presentata nel testo, che lascia qualche perplessità trattandosi di una novità assoluta credo anche nella legislazione del Parlamento italiano; non penso infatti vi sia un'altra legge che contiene questo articolo sulla parità maschile e femminile e proprio per la novità introdotta nel testo vi era qualche perplessità.

Si sono emendati gli articoli fino ad arrivare alla proposta attuale, che è in parte diversa da quella del senatore Pollice. Soprattutto la Commissione ed il relatore sono contrari per il fatto, ad esempio, che nella proposta del senatore Pollice non viene considerata la concessionaria pubblica e quindi il servizio di Stato non verrebbe praticamente interessato alla parità mentre, ad avviso del relatore e della Commissione, è proprio in quella sede che si possono praticare le prime forme di avanzamento legislativo in tale settore e non presso le televisioni private che in qualche misura sarebbe forse stato meglio risparmiare da questa introduzione così rapida della norma sulla parità. Ma tant'è: la concessionaria pubblica non viene interessata dall'emendamento del senatore Pollice. Quindi il parere del relatore non può che essere contrario.

Inoltre vi è un'ulteriore diversità laddove, con riguardo alla Commissione nazionale per le pari opportunità, si usa una forma molto diversa, in quanto il senatore Pollice intende riferirsi a tale Commissione «sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo

stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli e della remunerazione effettiva». Questa norma sembra in effetti molto elaborata e di dettaglio per cui il parere della Commissione e del relatore non può che manifestarsi in senso contrario.

\* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. L'emendamento proposto dal senatore Pollice si distingue dal testo della Commissione per due caratteristiche: per il fatto che aggiunge ai titolari delle concessioni in ambito nazionale anche quelli in ambito locale e per il fatto che, a parte qualche altra differenziazione a livello di formulazione, stabilisce che i rapporti che questi concessionari devono redigere vengano inviati, anzichè solo alla Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, anche alle competenti Commissioni parlamentari.

Trattandosi di una norma innovativa, francamente ritengo che estenderla anche alle emittenti locali costituisca un po' un appesantimento ed inoltre stabilire che i rapporti debbano essere inviati anche alle competenti Commissioni parlamentari ho l'impressione che finisca soltanto per aggiungere altre carte all'esame di quelle Commissioni.

POLLICE. Non è un appesantimento, ma un chiarimento; non capisco che cosa ci perdete a votare questo emendamento.

MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Non ci perdo nulla.

POLLICE. Non voglio fare della demagogia, ma rilevo che quando si tratta di questioni relative alle pari opportunità fra uomo e donna trovate sempre un cavillo. Il mio emendamento propone un testo più completo.

MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Senatore Pollice, vorrei farle di nuovo notare che questa norma entra per la prima volta nella nostra legislazione. Probabilmente sarebbe più opportuno predisporre un disegno di legge apposito su questa materia che riguardi tutte le aziende, piccole e grandi. Che in una grande azienda possano essere stabilite certe regole è evidente, ma è molto più difficile farlo in un'azienda piccola o piccolissima. Da qui il parere negativo che - mi scusi tanto, senatore Pollice - mi permetto di esprimere al suo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Pollice e sul quale il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario, pur rendendo omaggio allo spirito che anima questo emendamento che mi sembra tale da esigere una riflessione.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

NESPOLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



\* NESPOLO. Signor Presidente, annunzio il voto favorevole del Gruppo comunista all'articolo 11 che consideriamo di particolare significato se, come è necessario, non resterà – e questo è veramente un problema di fondo – soltanto un'indicazione di principio, ma si tradurrà in scelte concrete della RAI e delle emittenti private. Promuovere azioni positive per le pari opportunità, infatti, è un obiettivo serio che risponde ad una domanda diffusa e richiede risposte fattive e continue. Non penso quindi tanto agli *spots* pubblicitari o a certi stereotipi femminili a volte proposti dalla televisione, ma penso a proposte di informazione, di analisi e di partecipazione della gente vera, come vera è la vita e vera è la domanda che le donne pongono; azioni che eliminino condizioni di disparità nel lavoro ed anche nei tempi di vita.

Considero molto importante il comma 2 dell'articolo 11, ma non sarà credibile proporsi di parlare alle donne di parità se la RAI e le emittenti private continueranno ad attuare una discriminazione di fatto della professionalità delle giornaliste. È questo un problema per il quale, nella Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, tenendo anzitutto conto di ciò che ci hanno detto le giornaliste e le altre donne che lavorano nel settore, abbiamo più volte richiesto notizie e quindi azioni positive, senza ottenere molti risultati. Anche per questo motivo votiamo a favore dell'articolo 11 che impone alla RAI e alle emittenti private almeno ogni due anni quella trasparenza che fino ad oggi è mancata, poichè le donne – e questo credo sia un appunto di acquisizione culturale e politica comune – non hanno bisogno di tutela ma di una cultura che si opponga alle discriminazioni di fatto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

CASOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista sull'articolo 11, che indubbiamente rappresenta un'innovazione di grande significato affrontando per la prima volta e compiutamente il problema della parità effettiva fra uomo e donna. Conseguentemente i socialisti ritengono che di fronte a disposizioni di questo genere, che rappresentano una conquista sociale di notevole interesse, debba essere espresso un voto positivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12.

#### Art. 12.

*(Registro nazionale delle imprese radiotelevisive)*

1. È istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive la cui tenuta è affidata al Garante.

2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro la concessionaria pubblica, i concessionari privati nonché le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi.

3. Le modalità per l'iscrizione nel registro, nonché le disposizioni per il suo funzionamento, sono stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 35.

4. Sono nulli i contratti stipulati tra la concessionaria pubblica, i concessionari privati e le imprese di nazionalità italiana di produzione, di distribuzione dei programmi o concessionarie di pubblicità quando una delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale.

5. Nei casi in cui è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la società soggetta all'obbligo di cui al comma 2 è tenuta a chiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dei propri soci, ivi comprese società, dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o quote della società che esercita l'impresa, nonché dei soci delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute.

6. Alle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati si applicano le norme di cui al comma 2 dell'articolo 18.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa:

- a) gli editori di testate quotidiane e settimanali;
- b) le imprese che esercitano attività di radiodiffusione sonora o televisiva;
- c) le imprese di produzione o distribuzione di programmi o servizi per mezzi di comunicazione di massa;
- d) le imprese concessionarie di pubblicità per testate quotidiane e periodiche o per emittenti radiofoniche e televisive;
- e) le agenzie di stampa e le agenzie di informazione;
- f) gli altri soggetti indicati nell'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 10 gennaio 1985, n. 1.

12.1

POLLICE

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Nei casi in cui è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'impresa è tenuta a chiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dei propri soci, nonché dei soci della società che comunque la

controllano direttamente o indirettamente, con l'indicazione del numero delle azioni o delle entità delle quote da essi possedute; sempre che le relative quote siano superiori al 10 per cento del capitale sociale, ovvero al 2 per cento per le società per azioni quotate in borsa.».

12.3

VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

*Al comma 5, sostituire le parole: «è tenuta a chiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dei propri soci» con le altre: «deve iscrivere nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive le esatte generalità dei propri soci».*

12.5

FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

*Al comma 5, sostituire le parole: «dell'entità delle quote» con le altre: «del numero e della valutazione delle quote».*

12.4

FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

*Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'obbligo di iscrizione si applica ai soci costituiti da persone fisiche qualora possiedano almeno l'uno per cento delle azioni o quote della società che esercita l'impresa radiotelevisiva, della società alla quale sono intestate azioni o quote della società che esercita l'impresa ovvero della società che comunque la controlla direttamente o indirettamente».*

12.2

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

Iniziamo dall'emendamento 12.1, che il senatore Pollice illustrerà con il consueto fervore.

POLLICE. Grazie, Presidente, delle sue incoraggianti parole, ma il problema è che nonostante il fervore nessuno vota a favore dei miei emendamenti. (*Applausi*).

Il secondo comma dell'articolo 12 è legato ad una definizione dei soggetti legati all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese operanti nel settore, sia la concessionaria pubblica che i concessionari privati. Così come formulato, il testo della Commissione mi sembra estremamente riduttivo; pertanto con il mio emendamento propongo un'estensione molto più larga che definisca l'ambito dei soggetti obbligati all'iscrizione nel registro delle imprese operanti nel settore.

Approfitto della parola per dire al collega Golfari che egli è un maestro nel riuscire a dire nello stesso tempo tutto e il contrario di tutto, una pratica che ha esercitato per anni quando era presidente della regione Lombardia, riuscendo a coprire sempre tutti gli spazi possibili ed immaginabili. Ma si dà il caso, collega Golfari, che qui non è possibile questo giochino, non è possibile continuare a sostenere che la stessa frase rientra in un altro articolo: quando si fanno delle proposte organiche non si può sostenere di ritrovare la stessa frase in un altro articolo, perchè nell'articolo successivo non serve a niente. Ecco perchè ho presentato una serie di emendamenti ben precisi e quindi la pregherei, proprio per non perdere tempo, di pronunciarsi chiaramente e di affermare la sua contrarietà per questo o quest'altro motivo e non dire che ritroveremo lo stesso contenuto, annacquato, in un contesto differente.

È una cosa che avevo sulla lingua dalla settimana scorsa, adesso l'ho detta e sono contento.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, annuncio che gli emendamenti 12.3, 12.4 e 12.5, a firma Filetti, Visibelli ed altri, sono obiettivamente compendati nell'emendamento 12.2 del relatore, che presuppone le stesse garanzie e gli stessi obblighi che noi abbiamo settorialmente segnalato nei tre emendamenti.

Pertanto, ritengo di poter ritirare i tre emendamenti e riconoscerli tutti nell'emendamento 12.2 del relatore.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, sull'argomento dell'articolo 12, cioè a chi toccasse l'obbligo della iscrizione, c'è stata una lunga discussione in Commissione, quando era stato osservato da parte di qualche Gruppo che secondo la norma della Commissione praticamente avremmo dovuto iscrivere nel registro del Garante, ad esempio, tutti i soci della Montedison, ammesso che quella società avesse una partecipazione in qualche impresa editoriale o radiofonica; la norma perciò sarebbe stata troppo di dettaglio e avrebbe finito per intralciare il controllo del Garante attraverso il registro della radiofonia e della impresa televisiva.

Pertanto questa norma, che applica l'obbligo di iscrizione ai soci costituiti da persone fisiche qualora possiedano almeno l'uno per cento delle azioni o quote della società che esercita l'impresa radiotelevisiva, della società alla quale sono intestate azioni o quote della società che esercita l'impresa ovvero della società che comunque la controlla direttamente o indirettamente, sembra più congrua rispetto a quella contenuta nel testo della Commissione (che peraltro rispetta la norma proposta dal Governo, quella stessa che è ora alla nostra attenzione). La norma proposta con l'emendamento 12.2, limitando la iscrizione dei soci, tende ad impedire principalmente che una valanga di nominativi venga asseverata dal Garante, senza un pratico effetto sull'organizzazione di un efficace controllo sulla televisione e sulla radiofonia.

Questo è il senso dell'emendamento da me proposto, che ritengo possa essere accolto dal Governo dato che le indicazioni in esso contenute sono state in gran parte concordate con lo stesso Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, il relatore esprime parere contrario sull'emendamento 12.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è vero, collega Pollice, che esprimiamo sempre parere contrario sui suoi emendamenti, tanto è vero che ne abbiamo giusto accolto uno sul finire della seduta pomeridiana, di contenuto identico ad un emendamento presentato dal senatore Giacobuzzo: un emendamento peraltro non di poco conto a favore delle emittenti locali. Quindi perdono al collega Pollice anche le altre illazioni che ha ritenuto di fare nei miei confronti...

POLLICE. Sono identiche a quelle che lei ha fatto nei miei confronti.

GOLFARI, *relatore*. ...che sono in fondo dei complimenti e non delle offese. Ritengo di dover esprimere parere contrario sull'emendamento 12.1, perchè tutti i soggetti da esso menzionati sono già compresi nella legge, sia nel registro dell'editoria (legge 5 agosto 1981, n. 416) sia nel nuovo registro che andiamo ad instaurare con la nuova legge. Non capisco perciò quale diversità ci sia rispetto al testo che abbiamo in esame, se non la formulazione. Il testo proposto dal Governo mi sembra più organico e coerente con l'impostazione generale del testo proposto dalla Commissione, ed è per questo che esprimo parere contrario.

\* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Pollice, mi rammarico di dover dare parere negativo. Tra l'altro, gli editori di testate, quotidiani e settimanali sono già iscritti in quel registro per la stampa di cui abbiamo trasferito la tenuta al Garante.

Per quanto riguarda l'emendamento del relatore, vorrei chiedere al relatore se non ritenga opportuno, in relazione anche alla misura stabilita all'articolo 13 (laddove si obbliga a dare comunicazione scritta al Garante ai fini dell'iscrizione nel registro quando ci siano trasferimenti di azioni, nel caso di azioni quotate in Borsa che riguardino il 2 per cento del capitale sociale) portare l'uno per cento previsto dal suo emendamento al 2 per cento, in armonia con la norma successiva. Quindi esprimo parere favorevole all'emendamento 12.2, con la preghiera di esaminare questa ipotesi.

GOLFARI, *relatore*. Se debbo rispondere, signor Presidente, all'invito del Ministro, allora mi dichiaro favorevole per coerenza con l'articolo richiamato dal Governo.

FIORI. Vorrei capire il gioco; vorrei capire se si vuole arrivare ad un certo articolo o se si è deciso già di non arrivarci.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Fiori, non mi impedisca di capire la posizione del senatore Golfari. Diceva, senatore Golfari?

GOLFARI, *relatore*. Dicevo, Presidente, che sono d'accordo con la osservazione del Governo, per cui modifico in quel senso il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1.

CASOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI. Signor Presidente, sull'emendamento presentato dal senatore Pollice, il 12.1, mi riporto praticamente alle ragioni esposte dal relatore. Vorrei tuttavia far notare, in aggiunta, che è un emendamento che non si pone coerentemente con il comma primo, il quale stabilisce appunto: «È istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive», eccetera; invece l'emendamento al comma 2 fa riferimento ad un altro tipo di registro, dicendo: «Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa», eccetera: quindi, non essendo stato proposto un emendamento al comma primo, non si capisce come al comma secondo possa inserirsi questo emendamento che prevede, tra l'altro, la istituzione evidentemente di un registro diverso da quello previsto nel comma primo.

Per il resto non c'è ragione di approvare questo emendamento che comprende delle previsioni che sono già contemplate sia in questo disegno di legge che in altri disegni di legge che prevedono le testate quotidiane e settimanali.

Pertanto preannuncio il voto contrario.

VISENTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* VISENTINI. Vorrei fare una piccola osservazione. Capisco che nell'emendamento 12.2 si parli del 2 per cento invece che dell'uno per cento, benchè siano oggetti completamente diversi e quindi poteva essere giustificato che in un caso fosse l'uno e nell'altro fosse il due. Comunque ne prendo atto. Ma dove l'emendamento 12.2 dice: «delle azioni o quote della società che esercita l'impresa radiotelevisiva», e poi «della società alla quale sono intestate azioni», eccetera, bisogna dire: «delle società», perchè può essere più di una, e altrettanto dopo, perchè le azioni possono essere intestate a più società, non ad una sola.

LIPARI. Esatto.

PRESIDENTE. Sì, senatore Visentini, ma questo emendamento a cui lei si riferisce non è ancora in votazione. Terremo conto di questo suo rilievo, che mi pare giusto, nella riformulazione dell'emendamento 12.2.

Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Pollice.

**Non è approvato.**

Per quanto riguarda l'emendamento 12.2, chiedo al relatore se intende accogliere il suggerimento del senatore Visentini.

GOLFARI, *relatore*. Accetto la modifica proposta dal senatore Visentini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal relatore, nel testo così modificato:

*Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'obbligo di iscrizione si applica ai soci costituiti da persone fisiche qualora possiedano almeno il due per cento delle azioni o quote della società che esercita l'impresa radiotelevisiva, delle società alle quali sono intestate azioni o quote della società che esercita l'impresa ovvero delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente».*

12.2

IL RELATORE

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

### Art. 13.

*(Trasferimenti di proprietà delle imprese radiotelevisive e relative comunicazioni)*

1. Deve essere data comunicazione scritta al Garante ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 12 di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite in forma individuale ovvero di azioni o quote di società soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, che interessino più del 10 per cento del capitale sociale; tale limite è ridotto al 2 per cento per le società per azioni quotate in borsa. La comunicazione deve essere data da entrambe le parti interessate entro trenta giorni dal trasferimento.

2. Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome o la ragione o denominazione sociale dell'avente causa, nonché il titolo e le condizioni in base ai quali il trasferimento è effettuato.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al 10 per cento.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di azioni o quote delle società intestatarie di azioni o quote di società soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2.

5. L'efficacia dei trasferimenti di cui al presente articolo, anche tra le parti, è subordinata alla iscrizione nel registro di cui all'articolo 12.

6. Le persone fisiche e le società che controllano una società concessionaria privata, anche attraverso intestazioni fiduciarie delle azioni o delle quote per interposta persona, nonché attraverso società direttamente o indirettamente controllate o collegate, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al Garante entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo.

7. Deve essere data altresì comunicazione scritta, nei termini di cui al comma 1, degli accordi parasociali o di sindacato di voto fra i soci di società operanti nei settori disciplinati dalla presente legge, nonché di ogni modificazione intervenuta negli accordi o patti predetti. Le comunicazioni devono essere effettuate da parte di coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione del sindacato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, dopo le parole: «più del 10 per cento del capitale sociale» inserire le seguenti: «e quando successivi trasferimenti di quote inferiori al 10 per cento abbiano superato tale limite».*

13.7

FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «La comunicazione deve essere data» inserire le seguenti: «con atto notificato ai sensi di legge».*

13.8

FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro trenta giorni dal trasferimento» con le altre: «entro cinque giorni prima del trasferimento».*

13.4

CORRENTI, GIUSTINELLI, PINNA, GAMBINO, BISSO

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola «trenta» con l'altra «dieci».*

13.1

LIPARI

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto altro a maggiore chiarezza dell'operazione».*

13.9

FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA



*Al comma 3, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengono a disporre» inserire le seguenti: «anche a seguito di parziali acquisizioni in tempi successivi».*

13.10

FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

*Al comma 6, sostituire le parole: «entro trenta giorni dal» con le altre: «entro cinque giorni prima del».*

13.5

CORRENTI, PINNA, GIUSTINELLI, BISSO, GAMBINO

*Al comma 6 sostituire la parola «trenta» con l'altra: «dieci».*

13.2

LIPARI

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«7-bis. Le comunicazioni previste dal presente articolo devono essere altresì date alle rappresentanze sindacali delle aziende interessate».

13.3

POLLICE

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«7-bis. Le comunicazioni previste dal presente articolo devono essere altresì date alle rappresentanze sindacali delle aziende interessate».

13.6

GIUSTINELLI, LIBERTINI, PINNA, CANNATA, LOTTI, CORRENTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, gli emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 13 tendono soltanto a determinare maggiore certezza nelle operazioni previste dallo stesso articolo 13 del testo licenziato dalla Commissione. In effetti, il primo emendamento prevede che, qualora per arrivare alla quota superiore al 10 per cento si realizzino più operazioni minoritarie, la somma di tali operazioni è soggetta allo stesso obbligo previsto dall'articolo 13 del disegno di legge se supera la soglia del 10 per cento.

Mi sembra sia una precisazione indispensabile per rendere seria la disposizione legislativa, in mancanza della quale il precetto potrebbe essere tranquillamente eluso con tante successive operazioni (magari al 9,99 per cento). Ugualmente tutte le altre formule utilizzate negli emendamenti 13.8, 13.9 e 13.10 sono soltanto elementi aggiuntivi che tendono a garantire la certezza che la compilazione di questo registro e

gli obblighi di comunicazione scritta per l'iscrizione siano puntualmente adempiuti.

Raccomandiamo quindi all'Assemblea di esaminare con accuratezza la proposta emendativa, in quanto è efficace dal punto di vista dell'esecuzione della norma approvata in Commissione.

CORRENTI. Signor Presidente, vorrei avanzare la segnalazione – già peraltro tempestivamente rivolta – di prendere atto di una correzione, nel senso che sia l'emendamento 13.4 che il 13.5 debbono essere correttamente letti nel seguente modo: «entro cinque giorni dal trasferimento». Non avrebbe evidentemente significato tecnico un'altra interpretazione.

Vorrei ora portare una succinta motivazione a supporto dei nostri emendamenti. Dall'avvenuto trasferimento di quote di capitale dell'impresa, della società, da quel momento possono risultare profondamente alterati quei requisiti soggettivi posti dall'articolo 15 di questo disegno di legge a base della concessione della quale discutiamo. In altre parole, questo trasferimento può comportare la perdita di tali requisiti soggettivi e pertanto è necessario che il Garante sia informato al più presto, anche perchè la procedura prevista dall'articolo 31, comma sesto, è abbastanza lunga di per sé, nel senso che il Garante può concedere un termine fino a 180 giorni per il ripristino di quella situazione di capitale che consenta quei requisiti soggettivi dell'articolo 15 e d'altra parte vi è comunque il tempo per ottemperare. Non ottemperando, scatta poi il meccanismo sanzionatorio.

Per tutte queste ragioni riteniamo che, più rapido e più breve sarà questo termine, meglio sarà. Si poteva forse scegliere la locuzione «contemporaneamente» o «contestualmente», ma ci è parso meno vago indicare un termine molto succinto.

In ordine all'emendamento 13.6 osserviamo che questa comunicazione ci pare doverosa anche nei confronti delle organizzazioni sindacali, perchè lo spostamento di capitale può voler dire un sostanziale mutamento della consistenza aziendale, delle prospettive degli investimenti e dunque di quelle dell'occupazione. Aggiungiamo – ed abbiamo esempi estremamente attuali – che il mutamento nell'assetto di capitale può di fatto comportare un significativo cambiamento di linea politica rispetto alla quale crediamo semplicemente democratico che le organizzazioni dei lavoratori siano tempestivamente informate.

LIPARI. Signor Presidente, gli emendamenti 13.1 e 13.2 che ho presentato sono proposte nelle quali mi sono limitato a suggerire una riduzione del termine per la comunicazione al Garante. Questa norma vuole sostanzialmente essere un meccanismo indiretto per evitare che si creino i presupposti per forme di concentrazione. Ma il soggetto che compie l'atto traslativo, il contraente, conosce immediatamente l'atto medesimo e non c'è ragione di concedergli un termine di trenta giorni. Il termine di trenta giorni consente semplicemente un meccanismo di possibile intermediazione per cui colui che appare oggi l'acquirente finisce poi per essere un soggetto che effettua, in ipotesi, un contratto per persona da nominare o di altro tipo, realizzando in tal modo un ulteriore effetto traslativo.

A maggior ragione il criterio vale per la previsione di cui al comma 6, laddove si parla addirittura di intestazione di tipo fiduciario. È chiaro infatti che nel caso di intestazione di tipo fiduciario, nel momento stesso in cui tale situazione si realizza, questa deve essere immediatamente trasmessa.

Il termine di dieci giorni pertanto è già ampiamente concessivo.

POLLICE. L'emendamento 13.3 è da intendersi illustrato dall'intervento del collega, senatore Correnti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. L'emendamento 13.7, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, credo che corrisponda esattamente (sebbene sia formulato in termini diversi) alla norma prevista al comma 3 dell'articolo 13, la quale esattamente recita: «Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al 10 per cento». Pertanto, ogni volta che si verifica questa circostanza, è evidente che essa deve essere comunicata al Garante.

Ma non è tanto ciò che interessa in questa sede quanto il fatto che la quota di proprietà o di capitale superiore al 10 per cento potrebbe essere stata determinata anche da successivi trasferimenti inferiori al 10 per cento.

A me pare – ripeto – che si tratti della stessa norma. Se il Ministro mi darà conforto sulla interpretazione del testo governativo fatto proprio dalla Commissione, credo che si possa esprimere parere contrario sull'emendamento 13.7.

Non so cosa penserà il Ministro in ordine all'emendamento 13.8, anch'esso presentato dal senatore Filetti e da altri senatori. A me pare che formalmente la norma possa anche proporsi, nel senso che l'atto notificato ai sensi di legge sia l'attestazione che fa testo dell'avvenuta comunicazione al Garante. Si potrebbe accettare; comunque, a scanso di equivoci, per non incorrere involontariamente in qualche errore, mi rimetto al parere del signor Ministro.

Dell'emendamento 13.4, non riesco a comprendere bene il senso. Infatti se comprendo il termine di cinque giorni, non riesco a spiegarmi quel «prima del» trasferimento.

CORRENTI. In sede di illustrazione ho già spiegato che c'è un errore: invece di «prima del» deve intendersi «dal» trasferimento.

FIORI. Dovrebbe stare più attento, relatore Golfari.

GOLFARI, *relatore*. A volte sfugge qualcosa anche a me, senatore Fiori! Mi sembrava comunque strano che una persona così precisa e corretta come il senatore Correnti avesse potuto proporre una formula del genere.

FIORI. Le suggerisco io la riga sulla quale allungare il brodo, signor relatore!

GOLFARI, *relatore*. Sulla stessa materia il senatore Lipari ha presentato l'emendamento 13.1, che mi sembra proporre un termine più equo, vale a dire dieci giorni anzichè cinque come proposto dall'emendamento del senatore Correnti. Si tratta ugualmente di un termine breve, ma non così stringente come quello proposto dai colleghi comunisti. Pertanto esprimo parere contrario sull'emendamento 13.4 e chiedo al Governo di valutare l'opportunità di accogliere l'emendamento 13.1.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 13.9, del senatore Filetti e di altri senatori, poichè l'espressione: «e quanto altro a maggiore chiarezza dell'operazione» mi sembra piuttosto generica e poco giuridica; una formula del genere non toglie nè aggiunge nulla, piuttosto rischia di complicare il testo proposto dalla Commissione.

Non sarei sfavorevole a quanto proposto dall'emendamento 13.10, sempre presentato dal collega Filetti e da altri senatori. Se ho ben compreso il senso dell'emendamento, mi sembra una proposta accettabile: ad ogni modo mi rimetto al parere del Governo. Per quanto riguarda l'emendamento 13.5 mi rimetto a quanto ho già detto a proposito dell'emendamento 13.4. Caso mai, signor Ministro, si dovrebbe accogliere il 13.2 del senatore Lipari che fissa un termine di dieci giorni per la comunicazione.

Parere contrario esprimo sugli emendamenti 13.3 e 13.6 relativi alle comunicazioni alle rappresentanze sindacali. Non me ne vorranno i colleghi sindacalisti qui presenti, ma non mi pare che esistano precedenti del genere, per esempio nella legge per l'editoria. Affrontando una norma come questa che ha implicazioni importanti, sarei più prudente. Ad ogni modo non mi sento di esprimere parere favorevole su simili proposte.

\* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Esprimo parere negativo all'emendamento 13.7, anche perchè potremmo prendere in considerazione questa esigenza (mi muovo con cautela in quanto il diritto societario è un terreno che conosco poco) accettando l'emendamento 13.10 che si riferisce a parziali acquisizioni in tempi successivi che superino la quota prevista.

Esprimo parere contrario all'emendamento 13.8, associandomi in tal modo al parere del relatore.

Per quanto riguarda il termine dei trenta giorni, o dei cinque giorni, quello di trenta giorni poteva sembrare un termine congruo, mentre quello di cinque giorni mi sembra estremamente ristretto. Questo per quanto riguarda l'emendamento 13.4.

Circa l'emendamento 13.1 del senatore Lipari mi rimetto all'Assemblea. Non andrei comunque al di sotto dei dieci giorni, in quanto mi parrebbe un termine scarsamente pratico. Per le stesse ragioni espresse dal relatore esprimo parere contrario all'emendamento 13.9. Mi rimetto all'Assemblea sull'emendamento 13.10, ritenendo in tal modo di soddisfare anche qualche esigenza precedentemente espressa.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 13.5. L'emendamento 13.2 mi sembra analogo al precedente e quindi anche in questo caso mi

rimetto al parere dell'Assemblea. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 13.3 e 13.6.

VISENTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* VISENTINI. Signor Presidente, si può non votare o votare in senso contrario all'emendamento 13.7 in quanto si ritenga già implicito che quando viene raggiunto il 10 per cento si deve procedere all'adempimento che quel comma prescrive, altrimenti l'articolo diviene privo di contenuto poichè basterebbe comperare una volta il nove per cento, la volta successiva il nove per cento e un altro nove per cento e l'articolo sarebbe privo di contenuto.

A mio parere, quindi, o si vota l'emendamento 13.7 che fornisce un chiarimento, oppure non lo si vota - come io stesso posso fare - ritenendo però che sia già così nel testo della legge, altrimenti esso è assolutamente privo di contenuto, in quanto sarebbe sufficiente comperare il nove per cento alla volta.

Sarebbe necessario, pertanto, che il relatore ed il Governo ci fornissero un chiarimento in questo senso.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a fornire il chiarimento richiesto.

GOLFARI, *relatore*. Forse tale aspetto è sfuggito quando ho espresso il parere. Mi sembrava che il comma 3 dello stesso articolo 13 specificasse appunto l'osservazione testè fatta dal senatore Visentini. Vorrei quindi pregare soprattutto il Governo di esaminare se il comma 3 non interpreti esattamente il senso dell'emendamento del senatore Filetti ed altri.

\* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. In effetti il comma 3 non è del tutto esaustivo delle considerazioni svolte sul comma 1, in quanto stabilisce che, qualora per effetto di trasferimenti un singolo soggetto o più soggetti collegati vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al 10 per cento, si applicano le disposizioni dell'articolo 13. Il comma 1 stabilisce che deve essere data comunicazione scritta al Garante da entrambe le parti interessate nel trasferimento. La mia interpretazione è nel senso di quanto diceva il senatore Visentini e cioè che se anche in tempi successivi tale trasferimento dovesse superare il 10 per cento, se ne deve dare comunicazione al raggiungimento del 10 per cento. Tale interpretazione mi sembrerebbe implicita.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, vorrei intervenire per risolvere le ambascie del Ministro perchè è evidente che non ci troviamo di fronte a

posizioni limpide e comprensibili. La realtà è che ritengo, alla luce del testo e soprattutto del fatto che il Governo ed il relatore hanno accettato l'emendamento 13.10 che si riferisce al comma 3 dell'articolo in questione, di poter ritirare l'emendamento 13.7 perchè effettivamente la fattispecie è considerata dal comma 3 dell'articolo, soprattutto se si accetta l'emendamento da noi proposto che chiarisce che il concetto del 10 per cento vale anche a seguito di una serie di possibili acquisizioni successive.

Ringrazio quindi il senatore Visentini di essere intervenuto per ristabilire una verità che i nostri emendamenti tentavano di dimostrare; tuttavia ritengo che la fattispecie sia soddisfatta nel momento in cui il Governo accetta l'emendamento 13.10 che si riferisce al comma 3.

Vorrei aggiungere che non condivido affatto la tesi del Ministro a proposito dell'emendamento 13.8 sul quale il relatore ha espresso parere favorevole. Quando si fa obbligo di dare comunicazione scritta alle parti, bisogna precisare nella legge qual è la forma di tale comunicazione. Chiediamo che sia precisato che la notificazione venga fatta non con una lettera scritta a mano e inoltrata a mezzo del portiere, ma a mezzo dell'ufficiale giudiziario. Pertanto, signor Ministro, il suo parere negativo su questo emendamento deve essere revocato. La invito a rivedere il suo parere e ad esprimersi in conformità a quanto ha detto il relatore nel momento in cui ha accettato l'emendamento 13.8.

VISENTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* VISENTINI. Senatore Rastrelli, lei sta vedendo che considero con molta attenzione i suoi emendamenti, ma proprio perchè nel comma 3 dell'articolo si chiarisce che la soglia del 10 per cento vale anche se la si raggiunge in più volte, il fatto che non lo si dica al comma 1 può al contrario far ritenere che quella soglia valga soltanto se la si raggiunge in una sola volta. Allora, o si accoglie il suo emendamento 13.7 oppure il Governo e il relatore devono quanto meno dirci che il comma 1 va interpretato nel senso che quella comunicazione deve essere fatta anche se il 10 per cento viene raggiunto in più volte, altrimenti dovrei ripetere quanto ho affermato prima, cioè che, così come avviene per molte norme con cui fissiamo dei principi, anche quella al nostro esame verrà svuotata nella sua reale applicazione.

LIPARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI. Vorrei aggiungere soltanto un piccolissimo tassello alle ineccepibili argomentazioni del collega Visentini. Nel caso in cui i colleghi del Gruppo missino ritirassero l'emendamento 13.7, lo farei mio, mentre va ritirato l'emendamento 13.10 perchè non aggiunge nulla. Il comma 3 si riferisce all'ipotesi che un soggetto venga a disporre di una quota superiore al 10 per cento e ciò avviene anche quando il soggetto venga ad acquisire prima una percentuale del 7 per cento e poi

una del 4. Invece il comma 1 si riferisce al trasferimento che interessi più del 10 per cento, cioè al singolo atto. Rispetto a questa dizione, proprio nel rapporto con il comma 3, si determinerebbe l'equivoco di cui parlava il senatore Visentini. Pertanto s'impone l'esigenza di specificare nel comma 1 che la soglia del 10 per cento può essere raggiunta anche attraverso atti successivi, mentre va certamente ritirato, a mio avviso, l'emendamento riferito al comma 3.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, le deduzioni dei senatori Visentini e Lipari mi hanno convinto e quindi mantengo l'emendamento 13.7 e ritiro l'emendamento 13.10.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a precisare la sua posizione.

\* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Credo che la discussione sia servita a chiarire la situazione anche a chi non l'aveva chiara. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 13.7 e 13.8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.7, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.8, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.4.

CASOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI. Signor Presidente, prendo la parola per esprimere il voto contrario a questo emendamento che, riducendo a 5 giorni il termine per effettuare la comunicazione, evidentemente non tiene conto della realtà, in primo luogo perchè dall'inosservanza di questo termine derivano delle conseguenze notevolmente gravi. Pertanto, costringere in un termine così breve (che non si riscontra in nessun altro istituto) significa creare veramente una specie di termine iugulatorio dal quale possono derivare conseguenze assolutamente sproporzionate.

A me sembra quindi che, pur essendo opportuno assoggettare ad un termine relativamente breve questo adempimento, costringerlo invece in un termine così breve significa creare i presupposti per sanzioni

nettamente sproporzionate, tenendo conto che l'articolo 31 prevede una serie di provvedimenti conseguenti a questa inadempienza.

Pertanto annuncio il voto contrario su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dal senatore Correnti e da altri senatori, con la correzione indicata dal senatore Correnti.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1.

MARIOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Signor Presidente, mi spiace dover intervenire su un argomento che è stato trattato dal collega Casoli, relativamente ad un termine ancora inferiore a questo, ma lo voglio fare per una ragione molto semplice; come testimonianza cioè del lavoro svolto in Commissione che ha tenuto conto di molteplici aspetti anche relativamente a queste parti, che sono le meno significative della legge, ma che pure hanno la loro importanza nell'insieme del provvedimento.

Noi riteniamo che i termini posti in questa occasione e anche in occasioni simili siano il risultato di un'attenta valutazione, per consentire tutti quei procedimenti necessari al buon funzionamento del processo di trasferimento delle concessioni. Volevo appunto rendere questa dichiarazione a valere anche per altri punti che incontreremo nel prosieguo del nostro dibattito.

VISENTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* VISENTINI. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento 13.1 del senatore Lipari e mi permetto di far presente un punto dato che si è parlato di termini iugulatori: la legge dell'8 giugno del 1974, n. 216, ha prescritto le comunicazioni alla Consob e alla società emittente delle acquisizioni di azioni che superino il 2 per cento se quotate in borsa e il 10 per cento se non quotate, prescrivendo un termine di 30 giorni. Questo termine, per i ripetuti rilievi della Consob e per l'esperienza che ciascuno può avere di queste materie, è stato autorevolmente definito privo di senso; questa Assemblea l'anno scorso ha votato una modificazione di questa norma, portando quel termine da 30 a 2 giorni, dico 2 giorni. Ho votato questa modifica insieme ad altri colleghi, tra cui il senatore Berlanda, presidente della 6<sup>a</sup> Commissione, che forse l'aveva per primo proposta; credo che la Commissione si sia espressa unanimemente su questo punto, che poi in Aula è stato votato all'unanimità o quasi.

Il provvedimento, come tanti altri nostri provvedimenti, è ora fermo alla Camera dei deputati, tuttavia il termine dei due giorni fu



quello che venne ritenuto dalla Consob - che lo fece presente - e dal mondo bancario e degli agenti di cambio assolutamente confacente.

Per questi motivi voterò a favore dell'emendamento presentato dal senatore Lipari, che indica il termine di 10 giorni, con il rammarico che il collega Lipari non abbia proposto un termine più breve, forse in coerenza con quello che il Senato aveva disposto modificando la legge n. 216 del 1974.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Lipari.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.9, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

**CASOLI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CASOLI.** Signor Presidente, per esprimere il voto contrario del Gruppo socialista, in quanto l'espressione: «e quanto altro a maggiore chiarezza dell'operazione», che dovrebbe essere aggiunta in fine al comma 2, mi sembra che non solo non introduca elementi di chiarezza e completezza ma aggiunga anche un elemento di confusione. Se esiste una elencazione tassativa degli adempimenti, che cosa significa inserire l'espressione: «e quanto altro...» se da essa possono derivare anche delle conseguenze di tipo sanzionatorio?

Ritengo perciò tale definizione pericolosa; essa nulla aggiunge alla tassatività delle precedenti indicazioni ma introduce anzi un elemento di confusione, che potrebbe far scaturire anche dei seri contenziosi per stabilire se e quando si deve aggiungere questo qualcos'altro che dovrebbe essere ritenuto necessario (oltre tutto ritenuto necessario da chi, dal denunciante o dal ricevente?).

Per questi motivi vorrei pregare i colleghi del Movimento sociale italiano di ritirare l'emendamento.

**PRESIDENTE.** I presentatori dell'emendamento 13.9 accolgono l'invito formulato dal senatore Casoli?

\* **RASTRELLI.** Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Ricordo che l'emendamento 13.10, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 13.5, presentato dal senatore Correnti e da altri senatori, con la correzione indicata dal senatore Correnti.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.2.

MARIOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Signor Presidente, vorrei ripetere le osservazioni che ho fatto in precedenza. Prendo atto di quanto è stato affermato dai colleghi che sono intervenuti; continuo tuttavia a ritenere che i termini indicati dalla Commissione siano congrui proprio perchè attentamente valutati sia in sede di primo esame del provvedimento che in sede di coordinamento, dove è avvenuto un lavoro laborioso, lungo e attento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Lipari.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.3, identico all'emendamento 13.6.

CASOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI. La dichiarazione di voto è un diritto riconosciuto dal Regolamento.

Signor Presidente, voterò contro gli emendamenti 13.3 e 13.6 anche perchè mi sembrano incompleti; non si sa ad esempio se la omissione di comunicazione effettuata alle rappresentanze sindacali delle aziende interessate debba comportare gli stessi effetti sanzionatori della mancanza di comunicazione al Garante.

Quindi io non entro nel merito, allo stato, della opportunità di dare comunicazione alle organizzazioni sindacali degli avvenuti trasferimenti, ma mi sembra comunque che, anche ammesso che si possa ritenere opportuno farlo, non è prevista la sanzione o non sono previste le conseguenze di una inosservanza di questa comunicazione, con la conseguenza che rimarrebbe una comunicazione lasciata alla discrezionale volontà dell'interessato, da cui appunto non deriverebbe alcun fatto sanzionatorio.

Per questi motivi esprimo il voto contrario sull'emendamento 13.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dal senatore Pollice, identico all'emendamento 13.6, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, intervengo non per far perdere tempo all'Assemblea, ma perchè ritengo che, dopo l'approvazione dell'emendamento al primo comma da noi proposto, la permanenza nella legge della dizione del terzo comma così come varato dalla Commissione sia del tutto inutile e crei una duplicazione di interpretazione assolutamente dannosa alla chiarezza della legge. Quindi credo che sia opportuno sopprimere il terzo comma della legge così come varato dalla 1<sup>a</sup> Commissione in relazione al fatto che è stata già accettata la modifica al primo comma da noi proposta.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, la questione sarà rivista in sede di coordinamento.

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

#### Art. 14.

##### *(Bilanci dei concessionari)*

1. I concessionari privati e la concessionaria pubblica devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci redatti secondo il modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante.

2. Al bilancio devono essere allegati i dati relativi ai programmi trasmessi, con l'indicazione dell'impresa di produzione o di distribuzione da cui sono stati acquistati, ovvero, se autoprodotti, con l'indicazione delle somme destinate alla realizzazione di programmi originali; sono altresì allegati i dati relativi alla pubblicità trasmessa, con l'indicazione delle imprese concessionarie e dei relativi proventi, alle sponsorizzazioni, nonchè un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori, i sottoscrittori ovvero i datori a qualsiasi titolo di somme o altri corrispettivi a favore dei concessionari di cui al comma 1.

3. La concessionaria pubblica, i concessionari privati per radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, nonchè i concessionari in ambito locale che realizzino ricavi annui superiori a dieci miliardi di lire devono far certificare il bilancio a società aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Tale obbligo decorre dall'esercizio successivo a quello in cui, rispettivamente, hanno ottenuto la concessione o hanno superato il ricavo annuo sopra indicato.

4. Nel caso di falsità nei bilanci si applica la sanzione di cui all'articolo 2621 del codice civile.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 3, sostituire le parole: «dieci miliardi» con le altre: «quindici miliardi».*

14.1

POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

POLLICE. Il mio emendamento 14.1 è una semplice aggiunta telegrafica in quanto al comma 3 propongo di sostituire le parole: «dieci miliardi» con le altre: «quindici miliardi». A proposito delle concessionarie che in ambito locale realizzano ricavi annui superiori a dieci miliardi, come dice il testo proposto dalla Commissione, io propongo la cifra di quindici miliardi, indicando con questa la cifra per la quale devono far certificare il bilancio. Penso infatti che la richiesta di dieci miliardi sia assolutamente ininfluyente in quanto ormai un'azienda da dieci miliardi è assolutamente fuori da ogni dimensione certificabile.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GOLFARI, *relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento 14.1.

\* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, a me sembra che dieci miliardi in relazione all'obbligo di far certificare il bilancio, pur essendo operazione di un certo costo, per quanto riguarda i ricavi siano una cifra congrua. Quindi esprimo parere contrario all'emendamento 14.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

CASOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI. A me sembra che il comma terzo dell'articolo 14, fissando a dieci miliardi di lire il limite dell'obbligo di certificazione, stabilisca una quota abbastanza congrua, per cui credo sia inopportuno ed anche pericoloso, in quanto verrebbe dilatato eccessivamente il limite, portarlo a quindici miliardi, con un aumento cioè addirittura superiore ad un terzo del tetto previsto dal suddetto comma.

Essendo opportuno invece che ci sia una ostensibilità nell'ambito di una cifra ragguardevole, qual è quella di dieci miliardi, mi sembra che non sussistano ragioni di opportunità, nè tecniche, nè politiche, per elevare questo tetto al limite proposto dall'emendamento al nostro esame. Quindi il mio voto è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Pollice.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

MARIOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevole sull'articolo 14 motivato dall'opportunità di una attenzione specifica anche a questo articolo, che non è stato invece valutato nella sua importanza per quanto riguarda l'oggetto che tratta, vale a dire i bilanci dei concessionari. Voglio ricordare questo aspetto anche in relazione alle modificazioni, agli emendamenti apportati in Commissione, i quali hanno reso più completa anche questa parte non di secondaria importanza della gestione di aziende che, come le emittenti private, sono in alcuni casi un coacervo di disparità e di disorganizzazione.

Quindi il lavoro che è stato compiuto e che oggi viene sottoposto all'esame dell'Aula va considerato sotto questo profilo, essendosi voluti prendere in considerazione nel contesto generale del provvedimento anche – come dicevo in precedenza – quegli aspetti che possono, anzi devono costituire fonte di buona e corretta amministrazione. Questo è uno degli obiettivi che ci siamo posti, cioè portare ordine in un ambito in cui l'ordine spesso non è conosciuto, portare correttezza nell'amministrazione, conferire una qualificazione dal punto di vista amministrativo ed organizzativo a queste aziende, le quali – come più volte è stato ripetuto – svolgono una funzione di grande rilievo nel paese.

Ricordo che questa sera, nell'esaminare alcuni articoli, come ad esempio quello relativo alla proiezione di soggetti (film o altri spettacoli) che potrebbero arrecare danno ai minori, abbiamo trattato una materia molto delicata che potrà essere meglio definita se avremo delle aziende che sapranno gestirsi anche dal punto di vista organizzativo.

Per tali ragioni esprimiamo con convinzione un voto favorevole a questa parte del disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14.

**È approvato.**

MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, l'articolo 15 è un articolo di particolare delicatezza ed importanza; è, in effetti, l'articolo che affronta la questione della normativa *antitrust* in modo molto diretto ed è legato certamente, sempre in sede di normativa *antitrust*, all'articolo 20, dal momento che già nell'articolo 15 appaiono degli emendamenti la cui approvazione o

non approvazione includerebbe il fatto, previsto dall'articolo 20, se debbano essere due o tre – sia pure in relazione a quel parametro del 25 per cento – le reti consentite ad un singolo soggetto.

D'altro canto, ripeto, l'articolo 15 è di particolare rilevanza, sul quale non nascondo l'esigenza di sentire il Presidente del Consiglio e il Consiglio dei ministri.

Per queste due ragioni mi permetterei allora di suggerire di posporre l'esame dell'articolo 15, che è legato all'articolo 20. Forse sarebbe più razionale stabilire prima che le reti debbano essere due o tre e poi esaminare l'intreccio dei quotidiani con le due o le tre reti; in questo modo si eviterebbe di fare questa sera un lavoro che potrebbe risultare inutile, esaminando l'articolo 16 e gli emendamenti ad esso riferiti. Altrimenti rischieremmo di passare all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15, di non arrivare alla votazione e di perdere del tempo prezioso che può essere utilizzato per l'articolo successivo.

Naturalmente, Presidente, sottopongo la proposta alla sua autorevolezza e al parere dei colleghi.

**PRESIDENTE.** Sulla richiesta del rappresentante del Governo, ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento, potrà intervenire un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta avanzata dal Governo di accantonare l'esame dell'articolo 15.

**È approvata.**

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

#### Art. 16.

##### *(Imprese concessionarie di pubblicità)*

1. Le imprese concessionarie di pubblicità, di produzione o di distribuzione di programmi, che operano nel settore radiotelevisivo, devono presentare al Garante entro il 31 luglio di ogni anno i propri bilanci, corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati con i concessionari privati, con la concessionaria pubblica e con i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 103 del 1975. Tale documento è compilato sulla base di modelli, approvati con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 14, e deve contenere l'indicazione dei soggetti con i quali sono stati stipulati i contratti, le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di ogni soggetto ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni della presente legge.

2. Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica, i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 103 del 1975, abbiano il controllo di imprese concessionarie di pubblicità, queste ultime sono tenute a concludere contratti con i quali si destina

alla radiodiffusione televisiva da parte del soggetto controllante una quota di pubblicità pari almeno al 70 per cento del fatturato annuo ed alla diffusione da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale di una quota pari almeno al 20 per cento del fatturato annuo, su indicazione del Garante, secondo criteri obiettivi determinati dal regolamento di cui all'articolo 35. Gli eventuali ulteriori contratti devono avere per oggetto pubblicità da diffondere con mezzi diversi da quelli radiotelevisivi. La stessa disposizione si applica alle società concessionarie di pubblicità che abbiano il controllo di concessionari privati o della concessionaria pubblica.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 1.*

16.4

VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

*All'emendamento 16.2, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analogo limite vale nei confronti di società di produzione o di distribuzione cinematografica ovvero proprietarie di circuiti di sale cinematografiche».*

16.2/1

ALBERICI, GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, CALLARI GALLI

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. In nessun caso i titolari di concessioni di radiodiffusione sonora o televisiva privata e le imprese editrici di quotidiani o di periodici possono partecipare al capitale di una impresa concessionaria di pubblicità in misura superiore al 20 per cento o possederne il controllo, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. Il medesimo limite si applica alle società che controllano dette imprese o enti o sono dalle stesse controllate.

2-ter. Non possono essere rilasciate concessioni di radiodiffusione sonora o televisiva privata ad imprese concessionarie di pubblicità, nè tali imprese possono partecipare al capitale di un'impresa titolare di concessioni di radiodiffusione o di un'impresa editrice di quotidiani o di periodici in misura superiore al 20 per cento o possederne il controllo, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona».

16.2

FIORI, RIVA

*All'emendamento 16.3, al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e non possono comunque superare, per ciascun anno,*

il limite complessivo del 20 per cento del fatturato pubblicitario annuo destinato ai mezzi radiofonico e televisivo».

16.3/1

GIUSTINELLI, PINNA, NESPOLO, CALLARI GALLI, NOCCHI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, si trovino in una situazione di controllo o collegamento nei confronti di imprese concessionarie di pubblicità, queste ultime, per quel che concerne la pubblicità da diffondere sul mezzo radiofonico o televisivo, sono obbligate a concludere contratti unicamente con i soggetti controllanti o collegati e quindi a diffondere i relativi messaggi pubblicitari sulle emittenti e reti di cui sono titolari gli stessi soggetti; eventuali ulteriori contratti stipulati dalle imprese concessionarie di pubblicità di cui al presente comma devono avere per oggetto pubblicità da diffondere con mezzi diversi da quelli radiofonico e televisivo. Le stesse disposizioni si applicano alle società concessionarie di pubblicità che abbiano il controllo di imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva o che siano ad esse collegate. I contratti stipulati in difformità dalle norme di cui al presente comma sono nulli».

16.3

IL RELATORE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Qualora i titolari di concessione di cui all'articolo 7, i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 103 del 1975, e la concessionaria del servizio pubblico abbiano il controllo di imprese concessionarie di pubblicità, queste ultime sono tenute a concludere contratti con i quali si destina alla radiodiffusione televisiva da parte del soggetto controllante una quota di pubblicità pari almeno all'80 per cento del fatturato annuo. La stessa disposizione si applica alle società concessionarie di pubblicità che abbiano il controllo di imprese titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva».

16.5

VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

*Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «radiotelevisivi», inserire le seguenti: «e della stampa di quotidiani e periodici».*

16.1

LIPARI

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Garante può richiedere alle imprese concessionarie di pubblicità la presentazione di*



bilanci e documentazioni allo scopo di verificare l'osservanza della disposizione che precede».

16.6

VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, avevo chiesto di parlare in occasione della votazione precedente. Non so perchè ad un certo momento lei decide d'autorità di sopprimere quella che è una facoltà...

PRESIDENTE. Ma nessuno ha chiesto di parlare!

RASTRELLI. Ho alzato la mano. L'ufficio di segreteria evidentemente non la informa. Avrei voluto parlare contro la proposta del Governo. Ad ogni modo non ha importanza...

PRESIDENTE. Ma io ho aspettato quasi tre minuti!

RASTRELLI...Comunque gli emendamenti all'articolo 16 li diamo per illustrati.

\* RIVA. Signor Presidente, è in corso un esodo. (*Brusio in Aula*). Non so se devo prendere la parola o meno, Presidente. Vorrei avvalermi della facoltà di parlare. Visto che avevamo deciso di andare avanti fino alle 23.30, intenderei parlare (non fino alle 23.30, ovviamente!).

L'emendamento 16.2, signor Presidente, onorevoli colleghi, ha lo scopo di proporre all'esame di quest'Aula... Vedo che la cosa non interessa granchè il Ministro.

MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Chiedo scusa, senatore Riva.

RIVA. Capisco che chi ritiene che questa sia la migliore delle leggi possibili abbia scarso interesse ad ascoltare le proposte altrui. Ma, siccome non è la migliore delle leggi possibili, forse questo emendamento serve a dimostrare che, se si volesse entrare in una logica di legislazione effettivamente antimonopolistica, si dovrebbe prendere in considerazione, sull'esempio di quanto tutti i Gruppi di quest'Aula hanno votato per la normativa *antitrust* generale (quella che va sotto il nome di norme sulla tutela del mercato), un principio rilevante, patrimonio comune delle legislazioni *antitrust* di tutti i paesi. Mi riferisco alla necessità di dirimere attraverso la legge la formazione di posizioni dominanti, ovvero di concentrazioni di interessi che in realtà, dal punto di vista del pluralismo di mercato, andrebbero tenuti distinti applicando il principio della separatezza. Nella legislazione generale *antitrust* è stato inserito con il consenso di tutti il principio della separatezza fra imprese industriali e imprese bancarie.

Ricordo che quello è stato il completamento di una scelta storica del nostro sistema in una direzione – possesso delle banche e possesso dell'industria da parte delle banche – che era già stata individuata negli anni '30.

Poichè la risorsa fondamentale del sistema dei mezzi di comunicazione e dell'informazione in generale deriva degli introiti pubblicitari, mi pare logico immaginare che si debba, in vista di una pluralità di soggetti presenti sul mercato (cioè di quel pluralismo che la Corte costituzionale ci invita a praticare con la legge), assicurare una forma di separatezza tra proprietà delle società concessionarie di pubblicità e proprietà dei mezzi di comunicazione di massa. Mi rendo conto di annoiare i colleghi con quello che è semplicemente «l'abc» della legislazione *antitrust*, come ci dimostra un paese che ha compiuto progressi particolari in questo senso, cioè gli Stati Uniti d'America. Debbo anche constatare però che questo «abc» non è stato preso in alcuna considerazione finora dal legislatore italiano se non per la normativa generale.

Vengo ora al punto finale. Questo emendamento si propone di tradurre il principio della separatezza tra mezzi di comunicazione e concessionarie di pubblicità, in analogia a quanto previsto dalla legge *antitrust*, in una norma inserita nella legge sul sistema radiotelevisivo e in generale sull'informazione. Naturalmente, in analogia a quanto si decise in quella sede, è previsto un limite alle partecipazioni incrociate che non possono superare – ripetendo la stessa quota percentuale prevista per la separatezza tra banche e industria – il valore del 20 per cento.

Sono consapevole che si tratta di una norma che, se adottata, non sarebbe affatto innocua per il sistema, ma trovo che proprio questo costituisce un grande pregio della proposta. Infatti essa non sarebbe innocua, ma colpirebbe parimenti tutti i soggetti, nessuno escluso, che oggi possiedono società concessionarie di pubblicità ed insieme mezzi di comunicazione di massa. Si tratta di una proposta che, al contrario di altre contenute in questa legge, non porta il segno di una parte o di un interesse particolari, visto che indifferentemente colpisce tutti gli interessi in campo. È quindi anche una occasione, che definirei aurea, per l'autorità politica, per dimostrare che in una materia del genere sa decidere in termini autonomi.

PINNA. L'emendamento 16.2/1 si illustra da sè.

GOLFARI, *relatore*. Con la norma proposta con l'emendamento 16.3 si intende ripristinare il testo che era stato modificato in sede di Commissione sulla scorta di un emendamento presentato dal senatore Strik Lievers.

Va ricordato, signor Presidente, per fare una breve cronistoria, che il Governo aveva a suo tempo proposto una norma che impediva l'incrocio tra imprese di pubblicità ed altri mezzi televisivi quando il titolare aveva il collegamento con mezzi del genere. La norma del Governo stabiliva che il 90 per cento potesse essere distribuito su mezzi del titolare ed il 10 per cento potesse invece essere distribuito soltanto su mezzi diversi, cioè non omologhi con il mezzo televisivo o radiofonico.

In pratica, un titolare di impresa televisiva o radiofonica che avesse anche la titolarità di un'impresa di pubblicità avrebbe potuto diffondere la pubblicità sui propri mezzi per il 90 per cento e su mezzi non omologhi per il 10 per cento.

Su tale norma, ovviamente non indolore, si discusse a lungo ed alla fine fu accolto da parte del Governo un emendamento del relatore che eliminava la differenza tra 90 per cento e 10 per cento, imponendo a chi deteneva imprese pubblicitarie di distribuire la propria pubblicità esclusivamente sui propri mezzi. Gli ulteriori contratti che l'impresa avrebbe potuto stipulare sarebbero stati diffusi con altri mezzi non televisivi e non radiofonici.

Tale contesto di norme così costruito nella discussione tra Commissione e Governo non fu poi approvato poichè venne inopinatamente accolto un emendamento presentato dal senatore Strik Lievers che modificava il testo del Governo, nel senso che il 70 per cento del fatturato annuo da parte dei concessionari privati dovesse essere diffuso su propri mezzi, mentre il 20 per cento dello stesso fatturato, su indicazione del Garante, sarebbe stato distribuito con il mezzo televisivo in ambito locale. Il senatore Strik Lievers affermava che questo era un mezzo concreto per sostenere la televisione di carattere locale ed in effetti lo sarebbe. Senonchè, vi è stato lo scrupolo che tale genere di prelievo - 20 per cento del fatturato annuo delle imprese pubblicitarie - fosse non soltanto improprio, ma addirittura illegittimo. L'ulteriore 10 per cento sarebbe stato invece diffuso su mezzi diversi da quelli radiotelevisivi. Il *budget* pubblicitario in definitiva, secondo l'emendamento del senatore Strik Lievers, sarebbe stato distribuito al 70 per cento sui mezzi dell'imprenditore stesso, al 20 per cento sui mezzi locali e al 10 per cento sui giornali o su altri mezzi omologhi. Questa norma obiettivamente, anche se un po' superficialmente, poteva far piacere a chi intende e ha inteso durante tutto il lavoro della Commissione sostenere le imprese locali di pubblicità e di radiofonia, ma non può stare in piedi e non può avere le caratteristiche di legittimità e di applicabilità che una norma del genere richiederebbe.

Si pone allora il problema di ripristinare la norma che avevamo concordato in Commissione prima che venisse approvato l'emendamento del senatore Strik Lievers. In effetti, l'emendamento 16.3 che mi sono permesso di presentare intende proprio ripristinare quel testo, nel senso che i titolari di imprese pubblicitarie ed anche di imprese collegate con imprese televisive possono distribuire la pubblicità soltanto sui propri mezzi e destinare il fatturato ulteriore a mezzi diversi dalla televisione e dalla radiofonia.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 16.3/1.

LIPARI. Signor Presidente, nella logica complessiva di una riformulazione del testo della Commissione, mi riconosco negli argomenti testè indicati dal senatore Riva. Nel predisporre i miei emendamenti mi sono mosso in una logica diversa; ad eccezione di una sola ipotesi, che però si riconduce a principi di carattere molto generale, non ho riformulato articoli, ma mi sono inserito in una logica

interna a quella seguita dalla Commissione. Nell'eventualità che non passi l'emendamento 16.2 del senatore Riva, il mio emendamento 16.1 tende a ridimensionare, all'interno della logica della Commissione, il meccanismo di partecipazione, escludendo quindi che quel residuo 10 per cento sia comunque destinato anche alla stampa di informazione periodica, per evitare che si crei un meccanismo di intersezione nella logica dei collegamenti tra imprese.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 16.4 e 16.2. Quest'ultimo in effetti rappresenta una norma di particolare rigore, come si evince dall'illustrazione fatta un momento fa dal senatore Riva, e certamente non porta il segno di alcuna parte, cosa di cui va dato atto al presentatore. Tuttavia, a me pare che sia una norma che, nel contesto del disegno di legge al nostro esame, non presenta le condizioni per poter essere accettata. Forse dovremmo approfondire maggiormente l'argomento in seguito, anche per quanto riguarda le imprese concessionarie di pubblicità. Nell'elaborazione congiunta tra i Gruppi della maggioranza, non si è però ancora arrivati ad un tale approfondimento.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 16.2/1; in effetti, la produzione e la distribuzione cinematografica e la proprietà di circuiti e di sale cinematografiche sono argomenti sui quali manca l'approfondimento necessario per rendere possibile, almeno in questa sede, l'accoglimento di tale emendamento.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 16.3/1 del senatore Giustinelli, che propone che il limite complessivo del 20 per cento del fatturato annuo sia destinato al mezzo radiofonico e televisivo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 16.5, 16.1 e 16.6 in quanto la logica del ragionamento fatto in Commissione in cui si vuole circoscrivere questa discussione è quella dell'emendamento 16.3, presentato dal relatore. Con questo emendamento vogliamo in sostanza impedire che chi detiene imprese pubblicitarie insieme ad imprese televisive possa surrettiziamente – attraverso la pubblicità – ottenere il controllo di altre imprese pubblicitarie e di altre emittenti radiofoniche.

Questo è il senso della norma che noi proponiamo, sulla quale la maggioranza si è trovata d'accordo.

\* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, sono contrario al 16.4 che sopprime il comma 1.

Il senatore Riva ha presentato l'emendamento 16.2 e gli vorrei dire che accetto sempre con molto piacere lezioni su materie che conosco poco e quindi in fatto di normativa *antitrust* mi faccio discepolo attento. Tuttavia, da discepolo ignorante, mi viene qualche perplessità sulla formulazione del suo emendamento; imparo che la separatezza costituisce l'«abc» di qualsiasi normativa *antitrust*, anche se l'avevo francamente supposto. In effetti, uno sforzo di separatezza era presente nella proposta del Governo in relazione al fatto che nella utilizzazione della pubblicità la separatezza si concretasse nella impossibilità di

utilizzare pubblicità anche da parte di emittenti non collegate, non controllate e non controllanti delle concessionarie di pubblicità. Era uno sforzo di separatezza, che ora si riflette nell'emendamento 16.3.

Il senatore Riva dice che un'autorità politica deve decidere in termini autonomi; sono perfettamente d'accordo. Naturalmente, in questo caso – visto che si tratta di approvare una legge – l'autorità politica è il Parlamento e all'interno del Parlamento va raccolta una maggioranza. Di qui quel misero concetto di legge possibile; può darsi che non sia questa e che ce ne sia una migliore sempre possibile: lo verificheremo nel corso dei lavori.

Il senatore Riva dice che questa norma non è innocua. Non c'è dubbio che quello sforzo di separatezza riferito alla utilizzazione della pubblicità abbia qualche peso; se lo volessimo quantificare rispetto al maggior gruppo privato presente nel settore dell'emittenza, lo potremmo quantificare in un centinaio di miliardi in base ai dati forniti dalle riviste specializzate.

L'ipotesi del senatore Riva prevede di separare le concessionarie dalle emittenti; oggi abbiamo un 60 per cento di pubblicità utilizzata dal maggior gruppo privato, un 30 per cento dalla RAI e un 10 per cento da tutti gli altri gruppi. Non c'è dubbio che nella utilizzazione della pubblicità questa concentrazione sia piuttosto rilevante. Devo dire ancora che questi dati si modificano se guardiamo il totale della pubblicità di quel gruppo rispetto al totale della pubblicità, perchè arriviamo al 28 per cento.

Senatore Riva, in effetti con il meccanismo da lei proposto non si esclude che il 60 per cento della pubblicità continui ad essere utilizzato dalle tre reti del maggior gruppo privato; si include soltanto che quel gruppo privato, oltre a servirsi della concessionaria di pubblicità da esso controllata, si serve anche di concessionarie di pubblicità non controllate. In effetti la nocività – giacchè cose innocue non dobbiamo fare – della norma pensata in termini di separatezza, di cui al testo governativo e all'emendamento presentato dal relatore, è quantificabile in un centinaio di miliardi; la nocività di cui alla norma che ci viene proposta come norma che costituirebbe l'«abc» della normativa *antitrust* – e lo costituisce senz'altro – sta nelle commissioni per la raccolta della pubblicità di una eventuale altra concessionaria di pubblicità che fornisca pubblicità alle tre reti. Siamo sempre al 60 per cento.

Senatore Riva, può darsi che questo mio ragionamento sia dovuto alla scarsità delle mie conoscenze – che è senza dubbio tanta – ma finchè non riesco a rendermene conto con il mio povero raziocinio ho una tale presunzione e fiducia in quel raziocinio che continuo naturalmente a pensarla nello stesso modo. In effetti separiamo le società concessionarie di pubblicità dalle emittenti, ma non abbiamo certamente inibito la possibilità del gruppo di emittenti di servirsi di altre concessionarie: quindi quel rapporto 60-30-10 resta. Ma può darsi che mi sbagli.

Da questo punto di vista, credo in una normativa *antitrust* per settore e che si stia facendo uno sforzo per una normativa *antitrust* nel settore dell'informazione. Certamente c'è un problema di normativa *antitrust* nel settore della pubblicità: ma sempre per quella *realpolitik*, che è uno dei miei vizi fondamentali, ritengo che affrontare in questa

legge un problema non di poco conto e sicuramente complesso, di cui conosco pochissimo, sarebbe un po' velleitario.

Spero di avere dato una risposta non convincente ma convinta per suffragare il parere negativo espresso nei riguardi dell'emendamento 16.2. (*Applausi dal centro-sinistra*).

Il Governo esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 16.3 e parere contrario sugli emendamenti 16.5, 16.1 e 16.6, perchè tutti legati all'ipotesi approvata in Commissione, diversa da quella prospettata dall'emendamento del relatore, sulla quale ho espresso parere favorevole. Per quanto riguarda in particolare l'emendamento 16.6, vorrei far presente che tale disposizione è già contenuta nel comma 10 dell'articolo concernente la figura del Garante, per cui detto emendamento potrebbe essere ritirato.

Esprimo parere contrario sui subemendamenti 16.2/1 e 16.3/1, giacchè se stabiliamo un limite complessivo percentuale del fatturato pubblicitario in presenza di quegli spazi di pubblicità consentiti di cui agli indici di affollamento, certamente determiniamo un fenomeno di occupazione di quegli spazi a costi-contatto molto bassi ed anche una moltiplicazione per quanto riguarda gli altri soggetti presenti sul mercato, compresa l'emittente pubblica.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 16.4, presentato dal senatore Visibelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.2/1.

**PINNA.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PINNA.** Annunciando il voto favorevole del Gruppo comunista, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul subemendamento all'emendamento 16.2, presentato dai senatori Fiori e Riva.

Il comma 2 dell'emendamento 16.2 prevede che i concessionari di radiodiffusione sonora o televisiva non possano partecipare al capitale di un'impresa titolare di concessioni di radiodiffusione o di un'impresa editrice di quotidiani o di periodici in misura superiore al 20 per cento. Con l'emendamento 16.2/1 proponiamo che analogo limite valga «nei confronti di società di produzione o di distribuzione cinematografica ovvero proprietarie di circuiti di sale cinematografiche». L'obiettivo mi sembra di tutta evidenza e lo sottopongo all'attenzione e, spero, al voto favorevole dei colleghi. L'obiettivo è quello di evitare che vi siano dei controlli incrociati fra proprietari o concessionari di radiodiffusione sonora e televisiva e di società pubblicitarie; lo stesso vale per quanto riguarda le società di produzione e distribuzione cinematografiche o proprietarie di circuiti di sale cinematografiche.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 16.2/1, presentato dalla senatrice Alberici e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.2.

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RIVA. Signor Presidente, l'ora e il fatto che sarei l'ultimo a prendere la parola rispetto al Ministro mi inducono a non approfittare, nè in termini quantitativi nè in termini qualitativi, di questa circostanza. Però qualche precisazione è necessaria.

Il Ministro ricorderà che, nel suo primo intervento illustrativo degli emendamenti a nome del Gruppo, il senatore Fiori ha detto che gli emendamenti che riguardavano l'esposizione, diciamo così, della dottrina *antitrust* come noi la proponiamo attraverso i nostri emendamenti erano un tutt'uno che si teneva. Purtroppo, ad esempio, il Ministro, che ha appena chiesto di accantonare l'articolo 15, non può usare il fatto che mi sia stato (visto l'accoglimento della proposta) impedito di illustrare quegli altri aspetti *antitrust* che noi abbiamo inserito nei nostri emendamenti all'articolo 15 come un difetto di completezza nell'illustrare la separatezza; se fossimo andati in ordine logico, ecco che avrei potuto esporre l'«abc» nell'ordine normale: purtroppo, ho dovuto saltare alla «c», ma non per decisione mia, il che non significa che gli altri aspetti di legislazione *antitrust* che il Ministro ha considerato carenti in questa proposta non siano altrove presi in considerazione.

Allora, io non voglio tenere nessuna lezione, ma ricordiamoci che una legislazione *antitrust* agisce ovviamente su più fattori: le risorse globali, gli incroci e i limiti fisici all'utilizzo degli strumenti; tutte e tre queste cose vanno prese in considerazione insieme. Ecco perchè il senatore Fiori aveva detto che i nostri emendamenti si tenevano come un tutt'uno all'interno di una loro logica.

Quanto all'ironia che il Ministro ha usato a proposito della innocuità o nocività di questa nostra specifica proposta di cui all'emendamento 16.2, gli devo una precisazione che effettivamente dimostra l'esistenza di due punti di vista d'approccio alla questione assai distanti, oserei dire di due concezioni assai distanti della questione.

Signor Ministro, noi nel presentare questo emendamento non abbiamo misurato il grado della sua nocività su nessuna delle forze in campo e trovo curioso che ogni volta, di fronte ad un emendamento, ci sia una sorta di riflesso condizionato per cui si debba misurare l'effetto in numero di miliardi sulla RAI-TV, sul gruppo Fininvest o su quanti altri soggetti. Io non so se un legislatore debba avere questo tipo di approccio con il nostro emendamento, ma agli effetti dell'assorbimento globale della pubblicità (mi ripeto: va integrato con gli altri emendamenti che pongono limiti precisi più rigorosi di quelli della proposta del Governo, tant'è che sono limiti anche per i filoni, i settori del sistema dell'informazione, cioè quotidiani, periodici, radiotelevisione) noi ponevamo un problema, o speravamo di poter porre questo problema: come si può ottenere un mercato. Un mercato lo si ottiene con una pluralità di soggetti che siano in concorrenza, in competizione tra loro nella libera formazione del prezzo: questo è il punto. È curioso che dai

banchi della sinistra debba venire nel 1990 questa rivalutazione del mercato, ma visto che altri non la fanno, tocca a me farla.

Se si disgiunge il soggetto proprietario del mezzo di comunicazione, che ha bisogno di attingere alla pubblicità, dal soggetto che raccoglie la pubblicità e la distribuisce, si ottiene allora un mercato pluralistico di soggetti fra loro in concorrenza ed in competizione. Possiamo così immaginare che la formazione del prezzo della pubblicità avvenga secondo principi mercantili, cioè in base alla libera concorrenza. Al tempo stesso abbiamo posto un limite alla concentrazione delle risorse, ma abbiamo anche inserito meccanismi che consentono la concorrenza, il mercato.

Questo volevamo dire e non ci interessava misurare quanto ciò danneggiasse specificamente un soggetto o un altro. Devo inoltre criticare un altro riflesso condizionato: ogni volta che si discute di questo problema, si va sempre a parare sulle televisioni. Invece, in questo caso, questo tipo di meccanismi crea elementi di competizione e di concorrenza tanto nella carta stampata quanto nella televisione. Lei non ha preso in considerazione questo elemento nella sua risposta; eppure è importante, perchè molti editori – anzi, oggi quasi tutti – hanno la loro concessionaria di pubblicità. È lo stesso esempio di una industria che abbia la sua banca.

Ora, abbiamo deciso che questa manomissione del credito da parte dell'industria sarebbe pericolosa per il sistema ed allora perchè non dobbiamo considerare pericoloso per il sistema dell'informazione che ci sia una manomissione del mercato delle risorse, che sono poi risorse creditizie del sistema specifico, da parte di coloro che possiedono i mezzi di comunicazione? Mi riferisco naturalmente a tutti i mezzi di comunicazione, televisivi, radio e stampati, ma anche a tutti i soggetti industriali: Agnelli, Berlusconi, De Benedetti, Gardini e tutti quelli che volete. Questo è il problema ed era su questo aspetto che volevamo misurare l'autonomia dell'autorità politica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dai senatori Fiori e Riva.

**Non è approvato.**

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.3/1.

GIUSTINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, nelle difficili condizioni in cui stiamo lavorando, a me è sembrato di capire che il relatore si sia



dichiarato contrario a questo subemendamento, in quanto noi avremmo sostanzialmente proposto di destinare il 20 per cento del fatturato complessivo delle società di pubblicità al mezzo radiotelevisivo.

Io non so se questa sia stata l'interpretazione, la riconduco comunque alle condizioni di stanchezza e alle cose che tutti i colleghi conoscono.

Voglio comunque dire che questa non può essere e non è la nostra interpretazione. Noi abbiamo fatto un ragionamento che è assai diverso e che, in termini estremamente sintetici, può così essere ridotto: una società che controlli una televisione o una radio può raccogliere pubblicità, ad esempio nella misura di cento, da riversare totalmente sui mezzi propri; dopo di che può raccogliere altra pubblicità da destinare ad altri mezzi, ma nel limite del 20 per cento.

Che cosa vogliamo dire in sostanza? Che a nostro avviso deve essere impedito di raccogliere 100 di pubblicità per la propria televisione e 500 o 1.000 per altri mezzi, che possono essere i più diversi, dalla cartellonistica, al cinema, ai giornali (perchè tutti sappiamo che i giornali hanno una rilevanza particolare).

Quindi noi ci prefiggiamo di completare l'emendamento del relatore, offrendo un'ulteriore possibilità rispetto a quella che inizialmente era nello stesso testo del Governo e consentendo alla società che in qualche modo controlli una televisione di raccogliere ulteriore pubblicità anche per altri mezzi. Aggiungiamo ovviamente la carta stampata, in primo luogo.

Questo è il senso corretto del nostro emendamento e mi auguro che se c'è stato un equivoco in qualche modo esso possa essere superato, dando modo al Senato di esprimersi favorevolmente su una proposta che a noi sembra estremamente ragionevole.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ha sentito il collega Giustinelli? Vuole replicare?

GOLFARI, *relatore*. Avevo ben capito, Presidente, ma resto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.3/1, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.3.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, vorrei difendere il testo proposto dalla Commissione che in questo caso mi sembra proponga uno dei pochi momenti della legge in cui si viene incontro a quella che è stata una precisa richiesta della Corte costituzionale lungo gli anni, quella cioè di assicurare nel sistema misto radiotelevisivo una presenza

reale, effettiva ed efficace della emittenza locale come elemento unico, in realtà, in cui si afferma la pluralità delle fonti di informazione del settore radiotelevisivo. Infatti, con l'emendamento che la maggioranza della Commissione aveva adottato - e che è nel testo all'esame - si prevede che le concessionarie di pubblicità che appartengano a reti televisive debbano destinare una quota reale e consistente del loro fatturato pubblicitario all'emittenza locale. È questa l'unica condizione - lo sa bene chi conosce la realtà del mercato - che assicura alle emittenti locali una parte della pubblicità nazionale. È questa l'unica garanzia per le emittenti locali di usufruire di un serio e sostanzioso apporto di pubblicità; è una condizione di vita, è l'unico modo per vivere e non per «vivacchiare»; è la condizione per far sì che le emittenti locali crescano e siano soggetti di informazione e non soltanto sedi ove si svolgono aste televisive o poco altro.

Qual è il timore del collega Golfari e del Governo? Che in questo modo per via surrettizia si determini un controllo delle emittenti minori da parte dei più importanti soggetti dell'emittenza privata. In sostanza, si crede che la Fininvest attraverso la concessione di pubblicità arriverebbe a controllare politicamente le emittenti locali. È proprio rispetto a questa preoccupazione che il testo votato in Commissione stabilisce che questa quota di pubblicità venga destinata non attraverso l'autonoma determinazione delle concessionarie di pubblicità, ma attraverso le decisioni del Garante sulla base di norme precise ed obiettive stabilite in sede di regolamento.

A me non sembra, collega Golfari, che in questo modo si corra il rischio di illegittimità. Certo si stabilisce un vincolo che i clienti desiderosi di affidare la loro pubblicità a queste concessionarie devono conoscere. Chi non vuole sottostare a simili regole si affiderà ad altre concessionarie. Il cliente sa che questa è l'unica regola che effettivamente consente, rispetto ad una logica di mercato che dovrebbe essere diversa, di far arrivare quote consistenti di pubblicità alle emittenti locali. Al di fuori di questo, per tutelare l'indipendenza delle emittenti locali, per evitare che il gruppo Fininvest le controlli, decidete di staccare loro la flebo che può sostenerle. Per difendere le emittenti private, rischiate di ucciderle, strozzandole.

Per queste ragioni ritengo che il testo proposto dalla Commissione debba essere mantenuto. Semmai potremmo discutere le quote, le misure: potremmo decidere che una quota del 20 per cento è troppo alta; potremmo ridurla. Ad ogni modo il meccanismo approvato in Commissione è l'unico che può garantire il valore che la Corte costituzionale ha chiesto al Parlamento di tutelare. Per questo voterò contro l'emendamento del relatore.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 16.5, presentato dal senatore Visibelli e da altri senatori, e 16.1, presentato dal senatore Lipari.

Il Governo ed il relatore hanno chiesto ai presentatori dell'emendamento 16.6 di ritirarlo.

FLORINO. Accogliamo questo invito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

**È approvato.**

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

### **Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 21 marzo 1990**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 21 marzo, in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30, la seconda alle ore 16 e la terza alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

#### **I. Seguito della discussione dei disegni di legge:**

1. Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138).

2. POZZO ed altri. - Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140).

3. MACALUSO ed altri. - Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159).

4. PECCHIOLI ed altri. - Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione (2028).

#### **II. Discussione del disegno di legge:**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (2058-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 23,45).

